

VINCENZO RICCIUTO

## LA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA REPUTAZIONE E I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL *QUANTUM* NEI RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

**SOMMARIO** 1. Premessa. — 2. Oggetto e metodo della ricerca. — 3. Il diritto alla reputazione tra tutela penale e tutela civile. — 4. Lesione della reputazione e accertamento della responsabilità in sede civile. — 5. Natura del danno alla reputazione. — 6. Lesione della reputazione e valutazione del danno. I) Il danno patrimoniale: a) riconoscimento, valutazione e criteri di liquidazione del danno patrimoniale alla reputazione; b) casi di esclusione del danno patrimoniale alla reputazione. II) Il danno non patrimoniale da lesione della reputazione e i criteri di determinazione del *quantum*: a) gravità del fatto; b) diffusione dell'addebito diffamatorio; c) qualità del soggetto leso. — 7. Considerazioni conclusive sui criteri di determinazione del *quantum*.

### 1. PREMessa.

L'affermarsi di un orientamento giurisprudenziale che si assume nuovo, rispetto, a quanto era dato cogliere in un passato, anche recente, impone a chi ne sostiene e ne incoraggia il consolidarsi, l'individuazione di un momento, di un'occasione precisa in cui intravedere e a cui far risalire gli elementi di novità che via via sono poi venuti a manifestarsi e sempre più nitidamente e convincentemente a delinearsi. Tuttavia perché il momento genetico di un nuovo orientamento giurisprudenziale non venga considerato alla stregua di un fenomeno effimero nel panorama della giurisprudenza italiana, occorre sin d'ora ricordare che la più accorta dottrina lamentava ormai da anni la tendenza dei giudici a liquidare, in relazione alla lesione dei diritti della personalità, prodotta dai *mass-media*, somme davvero irrisorie « considerando tali violazioni alla stregua di quelle derivanti da liti di cortile (senza tenere in alcun conto oltre che la natura del mezzo di diffusione, pure la situazione soggettiva, *rectius* la posizione economica del danneggiante) »<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Così DOGLIOTTI, *Identità personale*, *Giur. it.*, 1985, I, 2, p. 13.  
*liquidazione del danno e libertà di stampa*, in

Il diffuso, continuo incoraggiare la magistratura italiana verso una più rigorosa valutazione delle lesioni arrecate ai diritti della personalità traeva origine (e tuttora continua a giustificarsi, a scanso di pericolose inversioni di tendenza e di ritorni all'antico) dalla ormai diffusa consapevolezza del ruolo assunto dalla problematica dei mezzi di comunicazione di massa e, più in generale, dall'attività di informazione nella società contemporanea, dall'incidenza sempre crescente che l'informazione ha nel determinare scelte politiche, comportamenti sociali ed individuali, nel condizionare pesantemente ove non addirittura nel decidere le vicende umane e personali di ciascun cittadino<sup>2</sup>.

A fronte di un potere, quello di chi produce e gestisce informazione, che sempre più massicciamente è in grado di determinare storie, scelte e vicissitudini collettive ed individuali è accresciuta, giocoforza, l'esigenza di tutela dell'individuo, della sua personalità morale, della sua dignità umana. Ragioni evidenti di brevità espositiva non ci consentono, neppure brevemente, di riassumere la tormentata vicenda, dottrinarica e giurisprudenziale, dei diritti della personalità, del loro inquadramento dogmatico, della loro struttura, del loro numero, della loro stessa natura<sup>3</sup>. Possiamo solo, in questa sede, evidenziare come l'affermarsi di una problematica assai complessa quale quella dei mezzi di comunicazione di massa sembra aver ridestato, se mai si era sopita, l'attenzione verso le forme di tutela della personalità umana, dei mezzi e degli strumenti di garanzia del cittadino, verso la configurazione di nuovi diritti della personalità o, se si preferisce,

<sup>2</sup> Sull'informazione, sui limiti alla libertà di stampa e al diritto di cronaca, in riferimento alla dignità e tutela della persona, il rinvio è a G.B. FERRI, *Tutela della persona e diritto di cronaca*, in *Quadrimestre*, 1984, p. 614 ss. (ora anche in *Persona e formalismo giuridico. Saggi di diritto civile*, Rimini, 1985, p. 319 ss.) e a P. PERLINGIERI, *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, in *Rass. dir. civ.*, 1986, p. 624 ss. Si veda anche il volume, ALPA, BESSONE, BONESCHI, CAIAZZA (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983.

<sup>3</sup> La vastissima letteratura in tema di diritti della personalità non consente di offrire, in questa sede, un esauriente panorama delle opere prodotte su questa tematica, da sempre oggetto di studio e analisi nella dottrina civilistica italiana. Per le opere di carattere generale e che più recentemente hanno affrontato la problematica il rinvio è a A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1959-1961;

E. ONDEI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Torino, 1965; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972; A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972; D. MESSINETTI, *Personalità (diritti della)*, voce in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983.

Per i saggi, contenuti in diverse riviste giuridiche e che hanno affrontato la tematica sotto particolari profili, il rinvio è a G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della personalità e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, p. 566 ss.; G. PUGLIESE, *Il diritto alla riservatezza nel quadro del diritto della personalità*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, I, p. 605; G.B. FERRI, *Persona e privacy*, in *Riv. dir. comm.*, 1982, p. 75 ss. (ora anche in *Persona e formalismo giuridico*, cit., p. 241 ss.) e ID., *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. comm.*, 1984, I, p. 137 (ora anche in *Persona e formalismo giuridico*, cit., p. 337 ss.).

di nuove forme di tutela di un unico, generale diritto della personalità<sup>4</sup>. Proprio sotto quest'ultimo profilo, quello cioè della creazione di nuove forme di tutela della personalità umana, si è talvolta prodotta la più volte auspicata coincidenza di analisi e vedute, oltre che di soluzioni proposte, tra la dottrina e la giurisprudenza, tra lo studio dogmatico e la concreta risposta di giustizia delle aule dei Tribunali<sup>5</sup>. Ed è proprio in questa sede che è possibile riscontrare un dato, per così dire patologico, del rapporto tra individuo e mezzi di comunicazione di massa, tra cittadino e attività d'informazione. L'aumentare costante e progressivo delle domande di giustizia a seguito di lamentate lesioni dei diritti della personalità da parte dei *mass-media*, lo stesso crescente numero di pronunce giurisprudenziali nelle vicende relative alla tutela della personalità umana ben lungi dal rappresentare un mero dato statistico (e quindi interpretabile con strumenti di valutazione assai eterogenei) si appalesa, viceversa, come sintomatico di una situazione di grave conflittualità tra soggetti ed interessi diversi, quando non contrapposti. Assai spesso, in realtà, il conflitto sembra riguardare, con grave stravolgimento della verità della discussione, due diversi poteri, quello giudiziario, costituzionalmente sancito e regolato, e quello dei soggetti (quasi sempre grandi concentrazioni imprenditoriali) detentori dei mezzi di comunicazione di massa, spesso rifuggenti da controlli che rendano corretto l'esercizio del potere di cui, di fatto, sono forniti.

Proprio in virtù di una tale distorta e pericolosa visione degli interessi in gioco (che spesso ha indotto il cittadino, quanto meno il cittadino medio, nel convincimento che l'intera vicenda, più che riguardare i suoi diritti, non sia altro che una lotta tra giornalisti e giudici o tra i poteri considerati) negli ultimi anni il rapporto tra magistratura e stampa, fisiologicamente confliggenti in un ordinamento democratico, sembra essere sovente uscito dai limiti di un confronto dialettico ma pacato e corretto per sconfinare in polemiche aspre, in contrasti spesso assai duri, in un clima, talvolta, di reciproco sospetto circa la fedeltà dell'una o dell'altra ai principi fondamentali del nostro ordinamento. All'incirca questa fu la situazione che si determinò solo qualche anno fa (per l'esattezza nel 1984) allorché alcune sentenze di Tribunale e della Corte di Cassazione furono pronunciate in merito a vicende che riguardavano lamentate lesioni dei diritti della personalità da parte dei *mass-media* o che, in generale, coinvolgevano tematiche legate al corretto esercizio del diritto di manifestazione del pen-

<sup>4</sup> Trova tuttora rilievo, in tema di diritti della personalità, l'antica contrapposizione tra teoria monistica e teoria pluralistica. Nella nostra dottrina la prima teoria è sostenuta, in particolare, da G. GIAMPICCOLO, *op. cit.*, p. 566 ss.; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 173, ss.; G.B. FERRI, *Persona e privacy*, cit.,

p. 75 ss.; la seconda teoria, tra gli altri, da A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 34 ss.; G. PUGLIESE, *op. cit.*, I, p. 605.

<sup>5</sup> Sul rapporto tra produzione scientifica e giurisprudenza e nel senso di un auspicio a che si eviti la frattura fra le due realtà, cfr. P. PERLINGIERI, *Tendenze e metodi della civilistica italiana*, Napoli, 1979, p. 28 ss.

siero (nelle sue specificazioni del diritto di critica e di cronaca giornalistica), ai suoi limiti e al problema della verità delle notizie diffuse. Palesi ragioni di economia di trattazione non ci consentono né di riprendere né di riassumere le questioni sollevate nelle sentenze della Suprema Corte: autorevoli giuristi hanno già, in diverse sedi, commentato le decisioni cui ci riferiamo, né, d'altro canto, esse riguardano in modo diretto la tematica di cui intendiamo occuparci in questo scritto<sup>6</sup>. Giova solo qui ricordare che le due sentenze in parola, una civile e una penale, che avevano come punto di riferimento concreto fattispecie differenti, proprio perché rappresentarono (e a tutt'oggi rappresentano) un chiaro, esplicito tentativo di razionalizzazione dell'attività giornalistica, in ordine ai limiti di esercizio del diritto di critica e cronaca e alla annosa questione della verità della notizia diffusa quale condizione di legittimità dell'esercizio dei diritti medesimi, furono interpretate, soprattutto (ma non solo) negli ambienti giornalistici, come un pericoloso tentativo di limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, e per esso, della libertà di stampa. Le reazioni, che eufemisticamente definiremmo assai vivaci, furono in realtà causate, tra l'altro, da un clima di tensione tra i diversi soggetti che già preesisteva al momento della pubblicazione dei due provvedimenti citati e che si era soprattutto determinato a seguito di una pronuncia del Tribunale di Roma, sempre del 1984, in ordine ad un caso di lamentata lesione dell'onore, della reputazione e dell'identità personale di un noto uomo politico che convenne appunto presso i giudici romani un altrettanto noto direttore di giornale<sup>7</sup>. La vicenda, che giunse ad arricchire una già intensa attività giudiziale delle parti in causa, ebbe una risonanza assai vasta e, soprattutto, fu l'occasione, davvero emblematica, per rimeditare e rivisitare, nelle diverse sedi, alcuni fondamentali principi ispiratori del nostro ordinamento: la libertà di manifestazione del pensiero e i suoi limiti, il diritto di cronaca e critica giornalistica, i principi di dignità e tutela della personalità umana, i rapporti tra l'azione proposta in sede civile e il giudi-

<sup>6</sup> Le due sentenze cui ci riferiamo sono: Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in questa *Rivista*, 1985, p. 143 ss., con commento *ivi*, di S. FOIS, *Il c.d. decalogo e l'art. 21 della Costituzione*, p. 152 ss., di G. GIACOBBE, *Noterelle minime in margine ad una sentenza contestata*, p. 163 ss. e di F. MOROZZO DELLA ROCCA, *Controllo di legittimità e giurisprudenza consolidata*, p. 166; Cass., Sez. Un., 30 giugno 1984 (Ansaloni) in questa *Rivista*, 1985, p. 168 con nota di G. CORRIAS LUCENTE, *Esercizio putativo del diritto di cronaca e fonti di informazione*, *ivi*, p. 173 ss. Per un esaustivo commento, il rinvio è a G.B. FERRI, *Tutela della persona e diritto di cronaca*, cit., p. 614ss.

<sup>7</sup> La sentenza cui ci riferiamo è quella del Trib. Roma 27 marzo 1985, in *Riv. dir. comm.*, 1984, II, p. 237, con nota di V. RICCIUTO, *Identità personale, giudizio civile e risarcimento del danno non patrimoniale*, *ivi*, p. 245 ss. Per un commento alla citata sentenza, cfr. anche M. DOGLIOTTI, *Identità personale, liquidazione del danno e libertà di stampa*, cit.; A. FIGONE, *Il risarcimento del danno all'identità personale in una pronuncia non conformista*, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 534; P. ZAGNONI BONILINI, *Il diritto all'identità personale nell'assenza di una norma penale*, in *Resp. civ.*, 1984, p. 567.

zio penale, i rischi dell'impresa editoriale a seguito di sanzioni risarcitorie eccessivamente onerose. La decisione del Tribunale di Roma, con le importanti affermazioni contenute nella sentenza, determinò oltre che un acceso dibattito politico-giornalistico, un'occasione di ripensamento, per giudici e giuristi, di quell'indirizzo della magistratura italiana che mai, prima di allora, aveva ritenuto di dover rigorosamente considerare i danni prodotti dall'esercizio scorretto dei *mass-media* alla reputazione di un individuo. A parte altri aspetti, pure estremamente rilevanti, ciò che particolarmente fece discutere di quella sentenza fu l'entità del risarcimento (70 milioni di lire) accordato all'uomo politico, soprattutto considerando che la somma liquidata era davvero insolita, per fattispecie simili, nel nostro ordinamento. Sembrò così volersi accogliere, dai giudici romani, quella tendenza propria di ordinamenti diversi dal nostro, che riconosce e liquida somme ingenti nei casi di lesione dei diritti della personalità, invertendo in tal modo quell'orientamento che fino ad allora era solito liquidare somme simboliche in ipotesi di danni alla personalità umana dell'individuo. A distanza di pochi anni da quella sentenza che potremmo definire « pilota » per la tematica di cui intendiamo trattare, e a fronte di ormai numerose pronunce che sempre più frequentemente tendono a liquidare somme cospicue nel caso di lesioni della reputazione dell'individuo, questo lavoro intende, con i limiti propri di ogni scritto che circoscrive la propria indagine ad un periodo determinato e limitato di tempo e che, per tale circostanza, fatalmente rischia di apparire superato sin dalla sua stesura, verificare se con la sentenza del Tribunale di Roma si sia poi sviluppato, e in che misura, un nuovo orientamento della giurisprudenza italiana volto a superare quella deprecabile tendenza che muovendo dalla nobile considerazione che i diritti della personalità, per loro natura e decisiva rilevanza in un ordinamento democratico, sono « senza prezzo » finiva poi, per comodità d'analisi, per considerarli « senza valore » alcuno, con il puntuale risultato che, per il danneggiato, anche in presenza di gravi lesioni della sua personalità, al danno subito si aggiungeva anche la beffa di una liquidazione quasi sempre irrisoria.

## 2. OGGETTO E METODO DELLA RICERCA.

Abbiamo già fatto cenno alla sentenza « non conformista »<sup>8</sup> emessa dal Tribunale di Roma nel marzo del 1984. Proprio la pronuncia citata può rappresentare, per i motivi già precedentemente e sommariamente illustrati, il momento iniziale di un orientamento giurisprudenziale che negli ultimi anni sembra aver recepito gli espliciti incoraggiamenti provenienti dalla decisione dei giudici romani e dalla migliore dottrina a considerare assai più severamente le lesioni arre-

<sup>8</sup> Così definita, giustamente, da A. FIGONE, *op. cit.*, p. 534.

cate al diritto alla reputazione, liquidando somme più proporzionate alla gravità dei danni prodotti a tale profilo della personalità morale dell'individuo.

Oggetto di questa indagine è l'analisi di alcune sentenze che a partire dal 1985 hanno in diverse occasioni liquidato somme cospicue a seguito di lamentate lesioni alla reputazione del cittadino. Ciò che particolarmente ci è parso meritevole di attenta indagine è l'individuazione e formulazione dei criteri e dei parametri, compiute dai diversi Tribunali, per la determinazione del *quantum* nella liquidazione del danno alla reputazione nonché dei procedimenti logico-giuridici, assunti dai diversi magistrati, nella valutazione della violazione del diritto considerato<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Le sentenze di cui si è tenuto conto in questa rassegna sono, secondo un ordine cronologico:

— Trib. Roma 19 aprile 1985, Pres. Est. Verde, Infelisi c. Scottoni (risulta inedita), somma liquidata: 80 milioni;

— Trib. Milano 6 maggio 1985, Pres. Est. Patrone, Leone e Benincasa c. Cederna, Brega ed altri in questa *Rivista*, 1985, p. 670, somma liquidata: 160 milioni (80 per ciascuna parte lesa);

— Trib. Milano 27 maggio 1985, Pres. Est. Vanoni, Caruso c. Cederna, Brega ed altri, in questa *Rivista*, 1985, p. 674, somma liquidata: 50 milioni;

— Trib. Roma 19 giugno 1985, Pres. Est. Greco, Ragonesi ed altri c. Marchio, D'Asaro, Almirante, in questa *Rivista*, 1986, 128, somma liquidata: 335 milioni (30 milioni per sei parti, 35 milioni per la settima);

— Trib. Roma 3 ottobre 1985, Pres. Verde, Est. Izzo, Manca c. Galli della Loggia, in questa *Rivista*, 1986, p. 490, somma liquidata: 50 milioni;

— Trib. Roma 19 giugno 1986, Pres. Polacchi, Est. Capotorto, Caramazza c. Dentice D'Accadia, in questa *Rivista*, 1988, 439, somma liquidata: 70 milioni;

— Trib. Milano 11 settembre 1986, Pres. Esposito, Est. Bichi, Doddoli c. Montanelli, in questa *Rivista*, 1987, p. 242, somma liquidata: 10 milioni;

— Trib. Genova 24 ottobre 1986, Pres. Ghilione, Est. D'Arienzo, Boiso c. Dardani, in questa *Rivista*, 1987, p. 239, somma liquidata: 10 milioni;

— Trib. Roma 7 novembre 1986, Pres. Verde, Est. D'Agostino, Cerminara ed altri c. Vitalone, « La Discussione », Scalfari, Ed. « La Repubblica », in questa *Rivista*, 1987, p. 605, somma liquidata: 60 milioni (10 milioni per ciascuna parte lesa);

— App. Milano 23 dicembre 1986, Pres. Micelisopo, Est. Martelengo, Leone e Benincasa c. Cederna, Feltrinelli, Brega, in questa *Rivista*, 1987, p. 585, somma liquidata: 450 milioni (200 al Leone, 250 al Benincasa);

— Trib. Roma 17 aprile 1987, Pres. Del-

li Priscoli, Est. Ciccolo, Valsania c. Ed. « La Repubblica » ed altri, in questa *Rivista*, 1987, 989, somma liquidata: 25 milioni;

— Trib. Roma 17 aprile 1987, Pres. Delli Priscoli, Est. Ciccolo, Valsania c. Editoriale L'Espresso ed altri (inedita), somma liquidata: 25 milioni;

— App. Roma 20 maggio 1987, Pres. Bontempo, Est. Malinconico, Pannella c. Ed. « La Repubblica » e altri, in questa *Rivista*, 1987, 984, somma liquidata: 70 milioni (più 15 per rivalutazione);

— Trib. Milano 8 giugno 1987, Pres. Alessi, Est. Patrone, Sindona c. Mondadori S.p.A. ed altri, in questa *Rivista*, 1987, 996, somma liquidata: 80 milioni;

— Trib. Milano 11 settembre 1987, Pres. Papi, Est. Budano, Pannella, Sindona, Partito Radicale c. Costanzo, Lojacono, Editoriale Corriere della Sera S.p.A. (risulta inedita), somma liquidata: 5 milioni;

— Trib. Roma 5 ottobre 1987, Pres. Rel. Delli Priscoli, Dragotto c. Società Editoriale La Repubblica, Scalfari, Scottoni, in questa *Rivista*, 1988, 435, somma liquidata: 30 milioni;

— Trib. Milano 25 gennaio 1988, Pres. Micelisopo, Est. Bichi, Mari e Buoncristiano c. Politi, in questa *Rivista*, 1988, 450, somma liquidata: 5 milioni;

— Trib. Roma 6 aprile 1988, Pres. Amatucci, Est. Ciccolo, Cosci c. Soc. Ed. « Il Messaggero » e altri (che sarà pubblicata nel prossimo fascicolo di questa *Rivista*), somma liquidata: 20 milioni.

La somma complessiva liquidata nelle sentenze indicate è di 1 miliardo e 375 milioni di lire. Considerando l'esiguo numero delle pronunce e il breve periodo di tempo nel quale sono state emesse (1985-1988), la notevole entità della cifra sopra indicata potrebbe indurre ad una riconsiderazione del rapporto tra tutela del diritto alla reputazione e costi dell'impresa editoriale in riferimento alla libertà di stampa ed ai limiti a questa imposti. Per un primo approccio a tale problematica, cfr. V. ZENOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 186 ss.

Senza voler anticipare considerazioni che emergeranno nel corso del lavoro di indagine, ci sembra che pur in presenza di una tendenziale omogeneità dei criteri assunti, non sempre risulterà chiaro e convincente in alcune decisioni il procedimento di valutazione e liquidazione del danno, verificandosi assai spesso, da parte dei giudici, pur in presenza di precisi elementi di quantificazione, il ricorso alla valutazione equitativa (art. 1226 c.c.) che dovrebbe, viceversa, costituire uno strumento di *ultima ratio* cui fare richiamo in caso di effettiva difficoltà nella liquidazione del danno, per la natura del diritto leso o del danno lamentato e per i casi e la parte in cui gli altri criteri si siano dimostrati inidonei o insufficienti. Così questo *modus procedendi* sembra costituire, come è stato giustamente osservato, « la comoda scorciatoia che sembra confermare come attorno al bene della reputazione continuino a circolare equivoci, incertezze, errori dei quali inevitabilmente risente la decisione giudiziale »<sup>10</sup>.

Rinviando ad altra parte dell'indagine riflessioni più ampie sul punto, occorre, in questa sede, nell'accingersi a compiere una rassegna della giurisprudenza in tema di valutazione e liquidazione del danno alla reputazione, svolgere alcune considerazioni di carattere metodologico, precisandosi altresì che talune delle sentenze esaminate sono inedite o poco note e quindi per le stesse se ne rende opportuna un'illustrazione più particolareggiata. In ogni caso, giova ricordarlo, elemento caratterizzante di quasi tutte le decisioni oggetto della nostra indagine, è quello del cospicuo ammontare del *quantum* nella liquidazione del danno alla reputazione: somme a volte considerevoli per la determinazione delle quali i criteri prescelti talvolta risulteranno ricorrenti ed omogenei tra le diverse pronunce, talaltra, invece, poco razionali quando non addirittura contraddittori laddove, come si vedrà, si è operata una diversa valutazione e liquidazione pur in presenza di analoghi fatti lesivi e di soggetti (attivi e passivi) dell'illecito accomunati da una condizione sociale, culturale ed economica assai simile. Sotto il profilo strettamente metodologico, un possibile criterio di analisi delle sentenze citate era parso, a chi scrive, quello di raggruppare (e sottoporre a separata trattazione) le pronunce stesse a seconda della qualità del soggetto leso o, più precisamente, della sua attività professionale o *status* sociale. Così sarebbe stato possibile individuare più gruppi di provvedimenti, a seconda, ad esempio, che si trattasse di lesione della reputazione del magistrato, dell'uomo politico, dell'imprenditore, del semplice cittadino o di altre categorie sociali. Tuttavia, pur rilevando per taluni aspetti l'appartenenza ad uno stesso *status* sociale o giuridico, un più attento esame delle pronunce ha sconsigliato l'adozione del metodo indicato, soprattutto considerando che, quasi sempre, i criteri di determinazione del *quantum* sono tendenzialmente indipendenti dalla quali-

<sup>10</sup> Così V. ZENO-ZENCOVICH, *La reputazione del magistrato*, nota a Trib. Roma

19 giugno 1985, in questa *Rivista*, 1986, p. 139.

tà, professione o *status* del soggetto passivo dell'illecito, così che sarebbe risultata forse arbitraria o artificiosa una trattazione della tematica *de qua* svolta per categorie di cittadini<sup>11</sup>.

Motivi di razionalità espositiva e di coerenza argomentativa hanno altresì sconsigliato il ricorso al pur comodo ed agevole metodo cronologico, affrontando cioè le sentenze considerate secondo un rigoroso profilo temporale. Infatti pur individuando nel 1984 (con la più volte citata sentenza del Tribunale di Roma) l'anno di inizio di una diversa tendenza della giurisprudenza in merito alla determinazione del *quantum* nel danno alla reputazione, non sempre (né, del resto, necessariamente), le sentenze più recenti hanno sviluppato, secondo una linea evolutiva pure auspicabile, le argomentazioni e i procedimenti logico-giuridici contenuti nelle pronunce più risalenti. Certamente, in alcuni casi, è apparso evidente il richiamo dei magistrati ad esperienze giurisprudenziali precedenti o all'elaborazione della dottrina più recente in materia di danno alla reputazione. Tuttavia tale circostanza, oltre ad apparire occasionale, non si è mostrata sufficiente per l'adozione del criterio cronologico, non potendosi, ad esempio, sempre considerare le sentenze emesse nel 1987 maggiormente argomentate o convincenti, sotto il profilo della scelta dei criteri utilizzati o della completezza dell'analisi, rispetto alle pronunce degli anni precedenti. In definitiva, in materia di liquidazione del danno alla reputazione, la giurisprudenza non si muove secondo linee evolutive temporali, potendosi anzi riscontrare in taluni provvedimenti più recenti tendenze o segnali di arretramento rispetto alle posizioni espresse nelle sentenze più risalenti.

Ancora motivi di organicità della trattazione hanno escluso il richiamo al puro dato economico dell'entità del *quantum*, evitandosi così di trattare unitariamente le sentenze accomunate dallo stesso ammontare delle somme liquidate. Difficilmente, come si noterà, la liquidazione di somme simili segue l'adozione degli stessi criteri di determinazione del *quantum*, ben potendo riscontrarsi, viceversa, come anche assumendo gli stessi parametri di valutazione e liquidazione del danno ne sia poi scaturita un'entità di risarcimento assai diversa, pur in presenza di simili fattispecie di illecito.

Muovendo dalle finalità di questa indagine, volta ad individuare ed evidenziare i criteri ed i parametri seguiti dai giudici nella valuta-

<sup>11</sup> Ciò non significa che per taluni aspetti non possa risultare utile l'analisi delle decisioni relative alla reputazione di specifiche categorie sociali o professionali. La riprova è data dall'interessante nota di V. ZENO-ZENCOVICH, *op. loc. ult. cit.* dove giustamente si nota « che negli ultimi anni il ricorso alla giustizia di magistrati per tutelare la propria reputazione è notevolmente aumentato: ciò si

deve — verosimilmente — ad un complesso fenomeno che portando la magistratura ad assumere funzioni sociali e politiche, ad essa istituzionalmente estranee, ne ha fatto un "oggetto notiziale" di rilievo per i mezzi di comunicazione di massa, con ciò aumentando la possibilità di lesioni della reputazione ».



zione del danno alla reputazione e nella determinazione del *quantum* liquidato, è sembrato così opportuno svolgere la ricerca secondo un'impostazione metodologica che, pur tenendo conto delle peculiarità di ciascuna fattispecie di illecito, ha poi inteso evidenziare tutti i casi in cui la determinazione del *quantum* abbia seguito, nelle diverse sentenze, gli stessi criteri e procedimenti, rilevandosi, altresì, e di volta in volta, gli altri casi nei quali le pronunce abbiano seguito parametri e metodi valutativi e liquidativi diversi o discordanti da quelli maggiormente ricorrenti ovvero non abbiano tenuto conto di elementi di valutazione pure considerati in analoghe fattispecie di danno alla reputazione dell'individuo. Un tale procedimento interpretativo è parso così il più appropriato per verificare se, per la tematica di cui ci occupiamo, si sia in presenza di un consolidamento dei criteri adottati, se vi sia una sostanziale omogeneità di valutazione da parte dei giudici, se possa parlarsi di un vero e proprio orientamento giurisprudenziale e non di occasionali, anche se importanti, momenti evolutivi della giurisprudenza italiana e, infine, qualora di orientamento possa parlarsi, quali problematiche pone sotto il profilo dell'interpretazione dogmatica, dei principi generali del nostro ordinamento e dell'inquadramento sistematico nei diversi istituti giuridici.

### 3. IL DIRITTO ALLA REPUTAZIONE TRA TUTELA CIVILE E TUTELA PENALE.

Pressoché unanime è l'opinione, in dottrina e in giurisprudenza, che fa consistere la reputazione nella stima ovvero nel giudizio che terzi hanno o danno di un soggetto<sup>12</sup>. Viene poi precisato che « tale giudizio può già esistere ed essere deteriorato dalla diffusione di addebiti lesivi sul conto del soggetto, oppure può non esistere anteriormente e formarsi proprio in seguito a tali comunicazioni »<sup>13</sup>. Se il concetto di reputazione come riferito trova un tale pacifico accoglimento, non meno convinta e tranquilla è la constatazione che lo studio e l'analisi della reputazione (come dell'onore) nel nostro ordinamento sono stati condotti in maniera pressoché esclusiva dalla dottrina penalistica in relazione ai reati di ingiuria e diffamazione (artt. 594 e 595 c.p.)<sup>14</sup>. Certamente non estranea a tale consolidata tradizione è la circostanza che nell'ordinamento civilistico italiano manca

<sup>12</sup> La vasta letteratura in tema di reputazione ci consente, in questa sede, solo di indicare le opere di carattere generale e di più recente trattazione. Sotto questo aspetto si segnalano: V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit.; M. GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985; M. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Rescigno, 2, Torino,

1982. Per la dottrina penalistica il rinvio è a P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971.

<sup>13</sup> Così V. ZENO-ZENCOVICH, in *Onore, reputazione e identità personale*, in *La responsabilità civile*, a cura di Alpa e Bessone, Torino, 1987, p. 47.

<sup>14</sup> Sul punto, cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, in *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., p. 2.

una norma che espressamente contempra il diritto alla reputazione (e all'onore) e preveda le conseguenze della sua lesione, risultando così pacifica l'opinione dottrinale che fa discendere la tutela della reputazione in campo civile dalle norme penali citate, le quali coordinate con un'altra disposizione penalistica, l'art. 185 c.p., sono ritenute costitutive di un diritto soggettivo perfetto<sup>15</sup>. Tuttavia se un tale approccio sistematico può apparire giustificabile alla luce del carente dato normativo, certamente esso non ha contribuito alla configurazione, in sede teorica e di effettiva tutela, dell'unitarietà della personalità umana nel nostro ordinamento, nella consapevolezza, sempre più avvertita in dottrina ed in giurisprudenza, che è la persona umana nel suo complesso ad essere posta al centro dell'ordinamento, cosicché unitariamente vanno configurati i suoi diritti e le sue tutele. Ma da qui anche il tentativo della dottrina più recente di svincolare la protezione civilistica della personalità umana dal suo ruolo di subordinazione alle nozioni e sanzioni penali. E proprio con riferimento al profilo della reputazione (e dell'onore) si è assai giustamente ed autorevolmente avvertito che « il problema non è tanto quello della duplicità di tutela bensì quello della sottolineatura della diversità dei beni tutelati, nella sede penale e in quella civile, che si traduce anche in una diversa ampiezza e rilevanza »<sup>16</sup>. Così « il riferimento alle norme penali sull'ingiuria e sulla diffamazione per costruire una tutela della dignità della persona si poteva spiegare in un quadro costituzionale come quello albertino indifferente alla problematica della promozione dei diritti della persona umana, non nel sistema costituzionale repubblicano fondato sui diritti e sui doveri esistenti — non già soltanto tra lo stato ed il cittadino ma anche e soprattutto — tra gli stessi cittadini »<sup>17</sup>. Logica quanto importante conseguenza di questo discorso è proprio la constatazione che nel campo civilistico l'ambito di protezione accordata alla reputazione è assai più esteso (rispetto al campo penalistico) e deriva per l'appunto dalla normativa costituzionale, ove il richiamo è all'art. 2, che « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo » tra i quali, ovviamente rientra la reputazione dell'individuo, e all'art. 3, nel quale specificamente si parla di « pari dignità » di tutti i cittadini. Così, mentre in campo penalistico la reputazione è tutelata solo relativamente a talune limitate fattispecie

<sup>15</sup> Cfr. A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 268.

<sup>16</sup> Così P. PERLINGIERI, in *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, cit., p. 626. Dello stesso A. si leggano le considerazioni svolte in *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, cit., p. 136, dove premesso che « l'influsso del diritto penale è stato deleterio ed ha limitato la tutela giuridica della persona tant'è che essa era considera-

ta più negativamente che positivamente », si conclude con l'invito a « distaccare quanto più è possibile la tutela della persona umana dalla disciplina del diritto penale, e collegarla con l'intero ordinamento giuridico e con i valori ai quali esso si ispira ».

<sup>17</sup> Lo evidenzia ancora P. PERLINGIERI, in *Informazione, libertà di stampa e dignità della persona*, cit., p. 627.

(ciò che particolarmente rileva è la comunicazione al soggetto o a terzi di addebiti o epiteti lesivi), nell'ambito civilistico la reputazione risulta tutelata, in virtù di quanto dispone l'art. 2043 c.c., da ogni danno ingiusto, praticamente prescindendosi dalle forme e modalità con cui la lesione è arrecata, e comunque al di là di specifiche fattispecie contemplate dal codice civile o da leggi speciali. Può così intendersi come nel diritto privato la sfera di tutela della reputazione risulti assai più ampia, segua regole e procedure proprie, tenda ad abbracciare la personalità umana nella sua unitarietà, nelle sue diverse e articolate manifestazioni; può così comprendersi come fra illecito civile e reato non vi sia coincidenza, e ciò non solo relativamente all'elemento soggettivo (si ritiene sufficiente, come vedremo, l'elemento della colpa per qualificare l'illecito civile in oggetto senza la necessità di dover accertare la sussistenza del dolo dell'agente), ma soprattutto, come si è osservato, alla struttura del bene protetto. Di conseguenza mentre il reato (di ingiuria e diffamazione) sarà *ex art. 185 c.p.* sempre fonte di responsabilità civile (e quindi al giudizio penale che avrà accertato l'*an debeatur* seguirà — salvo che il giudice penale non provveda egli stesso in virtù dei poteri a lui conferiti dall'art. 489 c.p.p. a liquidare il danno — un giudizio civile sul *quantum*), l'illecito civile non corrisponderà sempre, neanche in via astratta, ad una fattispecie penale<sup>18</sup>.

#### 4. LESIONE DELLA REPUTAZIONE E ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ IN SEDE CIVILE.

La diversa ampiezza riconosciuta in sede civile alla tutela della reputazione trova conferma anche in materia di accertamento della responsabilità derivante dalla lesione del diritto considerato. Così, in sede civile non sussiste la limitazione contemplata dall'art. 595 c.p. in virtù della quale l'addebito diffamatorio deve pervenire a soggetti terzi<sup>19</sup>. Si aggiunga poi che sotto il profilo dell'elemento psicologico si ritiene, sempre in sede civile, sufficiente la presenza della sola colpa per qualificare l'illecito in oggetto, senza la necessità di accertare la sussistenza del dolo dell'agente: dunque la mera colpa sarebbe elemento sufficiente per determinare un danno risarcibile. In tal senso si segnala la sentenza, contenuta nella nostra rassegna, del Tribunale di Roma del 3 ottobre 1985 (Manca c. Galli Della Loggia) dove la domanda di risarcimento di danno patrimoniale all'uomo politico (Manca) viene accolta « per colposa attribuzione al parlamentare di

<sup>18</sup> Sul punto, cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, in *Onore, reputazione e identità personale*, cit., p. 51.

ZENO-ZENCOVICH, *Onore, reputazione e identità personale*, cit., p. 70.

<sup>19</sup> In giurisprudenza, Cass. 13 ottobre 1972, in *Giur. it.*, 1978, I, p. 36.

fatti non veritieri e che, in ogni caso, avrebbero richiesto se non un autonomo accertamento, una maggiore prudenza, una maggiore diligenza nel considerare come vero, un fatto che non era né pacifico sul piano dei documenti, né incontestabile su quello degli accertamenti storici »<sup>20</sup>.

Rileva anche in sede di accertamento civile la responsabilità del direttore responsabile per la stampa periodica e dell'editore (in campo penale il richiamo è agli artt. 57 e 57-bis c.p.) cosicché anche in diverse sentenze della nostra indagine il giudice civile ha potuto dichiarare la responsabilità dell'illecito anche nei confronti del direttore responsabile del quotidiano sul quale « incombe l'obbligo giuridico di rendersi conto di tutto quanto il giornale pubblica e di esplicitare un'attività positiva di vigilanza e di scelta degli scritti da pubblicare, al fine di impedire che a mezzo del giornale si commettano illeciti »<sup>21</sup>. Ciò si ritiene sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale « poiché la colpa è implicita nell'omissione di controllo e solo la prova — di cui lo stesso direttore ha l'onere — di eventuali fatti liberatori può valere ad escludere la colpevolezza, ma non può intendersi come tale la pretesa impossibilità materiale di esercitare un efficace controllo »<sup>22</sup>, donde la responsabilità del direttore del giornale per lesione della reputazione ex art. 2043 c.c.

Altra questione importante in tema di accertamento della responsabilità per lesione della reputazione in sede civile è rappresentata dalla possibilità, per il giudice civile, di accertare *incidenter tantum*, l'esistenza di un reato per poter poi procedere al risarcimento del danno morale, stante la limitazione posta dall'art. 2059 c.c. e la sua tradizionale e restrittiva interpretazione secondo cui solo a seguito dell'accertamento di un illecito penale (e, dunque, di un reato) si può procedere al risarcimento del danno di natura non patrimoniale<sup>23</sup>. La

<sup>20</sup> Sul tema, cfr., in dottrina, A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, cit., p. 272; V. ZENO-ZENOVICH, *op. cit.*, loco ult. cit., il quale, nel respingere l'opinione di chi, in merito al diverso rilevare dell'elemento soggettivo in campo penale e in campo civile, ha sostenuto che si tratterebbe di una differenza di scarso rilievo pratico poiché negli illeciti contro la reputazione (e l'onore), essendo il danno in gran parte di natura non patrimoniale il suo risarcimento comunque presupporrebbe l'accertamento dell'illecito penale doloso o della diffamazione (in tal senso, A. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 274), ha assai convincentemente affermato che « se è pur vero che i danni non patrimoniali derivanti da tali illeciti sono una costante, non meno rilevanti possono essere e sono i danni di natura patrimoniale, soprattutto se il soggetto leso svolga una attività nella quale il suo buon nome è essenziale per il soddisfacimento di interessi di natura patrimoniale ».

<sup>21</sup> Così nella sentenza della nostra indagine, Trib. Roma 17 aprile 1987, Valsania c. Soc. Ed. La Repubblica, Scalfari, cit.; si segnala anche la sent. Trib. Roma 5 ottobre 1987, Dragotto c. Soc. Ed. La Repubblica, Scalfari, cit.

<sup>22</sup> Ancora la sent. Trib. Roma 17 aprile 1987.

<sup>23</sup> Praticamente impossibile dar conto, in questa sede, della vasta e complessa *questionelle* creatasi sul risarcimento del danno non patrimoniale nel nostro ordinamento. Non possiamo dunque che limitarci, per evidenti ragioni di brevità espositiva, a segnalare i contributi dottrinali che hanno caratterizzato, in virtù della originalità delle soluzioni proposte, l'annoso dibattito: in tal senso, cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, in *Riv. dir. civ.*, 1957, I, p. 227; A. DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1979, vol. II, in part. p. 245; F. PERFETTI, *Prospettive di una interpretazione dell'art. 2059 c.c.*, in *Riv. trim. dir.*

citata questione fu al centro di un vivace dibattito proprio in occasione della sentenza emessa dal Tribunale di Roma del marzo 1984 e da noi assunta come decisione « pilota » ai fini della nostra rassegna. All'epoca illustri giuristi stigmatizzarono come del tutto inconsueta l'adozione, da parte attrice, dell'azione civilistica in luogo di quella penale (cioè della querela) per perseguire gli illeciti relativi al diritto alla reputazione (e all'onore). Fu aspramente criticato il Tribunale romano per aver accordato il risarcimento del danno non patrimoniale all'uomo politico in assenza di querela e, quindi, di accertamento del giudice penale che impedirebbe la pronuncia in sede civile. La presenza, tra le sentenze oggetto della nostra indagine, di otto casi nei quali si è affrontato il tema della proposizione della sola azione civile per il risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione alla reputazione e la circostanza che in tutti i casi indicati i giudici hanno accordato quel tipo di risarcimento ci impongono di soffermarci, sia pure brevemente, sulla questione<sup>24</sup>, soprattutto considerando la recente tendenza dei soggetti lesi dall'attività dei mezzi di comunicazione di massa a preferire lo strumento civilistico in luogo di quello penalistico della querela per diffamazione. Per tutte, valga le considerazioni espresse nella sentenza della Corte d'Appello di Roma del 20 maggio 1987 (Pannella c. Editoriale La Repubblica ed altri) ossia proprio nella decisione di 2° grado emessa sulla vicenda che diede luogo, come si è ricordato, ad aspre polemiche. Anche in sede d'Appello i giudici romani, partendo dal contenuto dell'art. 198 c.p. secondo cui l'estinzione del reato (o della pena) non comporta l'estinzione delle obbligazioni civili da esso derivante, affermano, sulla base di una consolidata giurisprudenza della Cassazione, il principio per cui in ogni ipotesi nella quale il reato non sia accertabile dal giudice penale (e ciò in dipendenza dell'estinzione del reato stesso, della mancata presentazione della querela o per remissione della stessa) il giudice civile può sostituirsi a quello penale, anche se, ovviamente, al solo scopo di accertare l'illecito e liquidare il conseguente danno<sup>25</sup>.

*proc. civ.*, 1978, p. 1047; G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983; G.B. FERRI, *Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale*, cit., p. 137; C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985; P. RESCIGNO, *Il danno non patrimoniale (le « letture » dell'art. 2059 tra interpretazione e riforma)*, in questa Rivista, 1985, p. 5 ss.

<sup>24</sup> Le sentenze cui ci riferiamo sono: Trib. Roma 19 giugno 1985, Raponesi e altri c. Marchio e D'Asaro, cit.; Trib. Genova 24 ottobre 1986, Boiso c. Dardani, cit.; Trib. Roma 7 novembre 1986, Cerminara c. Vitalone e altri, cit.; App. Roma 20 maggio 1987, Pannella c. Soc. Ed. La Repubblica, cit.;

Trib. Roma 17 aprile 1987, Valsania c. Soc. Ed. « La Repubblica », cit.; Trib. Roma 17 aprile 1987, Valsania c. Editoriale « L'Espresso » ed altri, cit.; Trib. Milano 8 giugno 1987, Sindona c. Mondadori, cit.; Trib. Roma 6 aprile 1988, Cosci c. Soc. Ed. « Il Messaggero » e altri, cit.

<sup>25</sup> Sul punto, in dottrina il rinvio è a V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., p. 297, ove numerosi i richiami di dottrina e giurisprudenza. Con riferimento alle decisioni della Suprema Corte, cfr. Cass. 14 ottobre 1974, n. 2832, in *Arch. civ.*, 1975, p. 209; Cass. 21 dicembre 1971, n. 3731, in *Giust. civ.*, 1972, I, p. 1096.

Un tale orientamento giurisprudenziale si rivela particolarmente importante per la nostra materia (documentato, del resto, nella nostra indagine da sette casi su diciotto nei quali si è privilegiato il ricorso allo strumento civilistico) dove, come meglio si vedrà in seguito, la lesione della reputazione comporterà praticamente *sempre* un danno non patrimoniale, che sarà quindi risarcibile in sede civile anche prescindendo dalla preventiva cognizione del giudice penale<sup>26</sup>.

## 5. NATURA DEL DANNO ALLA REPUTAZIONE.

Passando allo specifico tema della natura del danno alla reputazione, e prima di analizzare compiutamente le sentenze oggetto dell'indagine, occorre subito precisare, che delle diciotto pronunce esaminate, solo in tre di esse i giudici riconoscono e liquidano il danno patrimoniale, mentre in tutte le altre non viene ad ammettersi, soprattutto perché « non provato ». Il rilevamento del dato indicato ci suggerisce di spendere alcune riflessioni sulla natura del danno da lesione alla reputazione, soprattutto considerando la recente tendenza della dottrina che individua nel danno da lesione dei diritti della personalità un danno patrimoniale accanto a quello più naturale e « logico », per i diritti considerati, di natura non patrimoniale. Va anzi aggiunto come proprio nella lesione della reputazione l'opinione della dottrina più recente riconosce assai frequentemente un danno di carattere patrimoniale, proprio in virtù delle caratteristiche del « bene » reputazione e della natura dell'interesse leso<sup>27</sup>. Procedendo con ordine, va sottolineato come il riconoscimento in quasi tutte le sentenze analizzate di un danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla reputazione conferma come nell'ipotesi di violazione

<sup>26</sup> Sembra appena il caso di rilevare come l'accertamento del giudice civile è, necessariamente, più ristretto di quello compiuto da quello penale, poiché per il primo sarà sufficiente riscontrare nel fatto gli estremi che *astrattamente* siano idonei a realizzare la fattispecie contemplata dalla norma penale, prescindendosi peraltro da alcuni requisiti come quello della imputabilità: in tal senso Cass. 6 dicembre 1972, n. 6651, in *Foro it.*, 1983, I, p. 1630.

La recente tendenza a privilegiare, da parte dei cittadini lesi dall'attività dei *mass media*, la proposizione dell'azione civile di risarcimento del danno in luogo della querela per diffamazione può anche attribuirsi alla ormai scarsa efficacia dello strumento penalistico ai fini sia di tutela del soggetto leso che di sanzione per il reo. In questo senso si se-

gnala una interessante ricerca del Centro Calamandrei nella quale facendo il rapporto fra le querele presentate e le condanne irrogate in concreto, quelle per la pena di tipo detentivo sono rarissime (in un intero arco di sei anni) e solo in un caso al di sopra di un anno: per ulteriori profili, cfr. AA.VV., *L'orientamento del Tribunale di Roma in tema di diffamazione a mezzo stampa: un'indagine statistica*, in questa *Rivista*, 1986, p. 207 ss.

<sup>27</sup> Cfr., in particolare, V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., p. 306; nel senso che dalla lesione dei diritti della personalità derivi anche un danno patrimoniale (e proprio con riferimento alla reputazione), cfr. M. GARUTTI-F. MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità. Profili generali*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 74.

di questo particolare aspetto della personalità umana sia difficile negare la presenza di un danno non patrimoniale.

Si comprende che la lesione del « bene » reputazione, proprio per la natura stessa dell'oggetto del diritto inerente a tale bene, comporta praticamente sempre la sussistenza di un danno non patrimoniale correlato alla natura dell'interesse leso<sup>28</sup>. Più esattamente, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla reputazione si qualificherà come conseguenza sfavorevole che lede il soggetto sotto il profilo dei turbamenti d'animo del realizzarsi di una condizione psicologica di disagio, delle ripercussioni sfavorevoli sul sentimento della propria personalità a seguito della disistima che colpisce l'individuo nell'ambiente sociale in cui opera, dell'« interruzione di un rapporto di conoscenza/giudizio positivo » o della « creazione di un rapporto di conoscenza/giudizio negativo »<sup>29</sup>.

Se dunque è naturale e logica la presenza di un danno non patrimoniale nella lesione della reputazione, sembra essersi altrettanto consolidata l'erronea convinzione, soprattutto in giurisprudenza, della difficile o improbabile sussistenza di un danno patrimoniale nella lesione della reputazione. Tale diffusa convinzione (documentata, del resto, dalla nostra stessa rassegna) sembra, in realtà « essere il frutto di un errato approccio procedimentale nell'accertamento dell'illecito che distingue le diverse voci di danno quasi aprioristicamente, senza valutare gli effetti lesivi nella loro generalità per poi, correttamente, considerarne i diversi profili e le distinte nature<sup>30</sup>. Così è sembrato alla dottrina più recente che un più corretto *modus procedendi* porterebbe ad « acclarare che spesso gran parte del danno arrecato alla reputazione è di natura patrimoniale »<sup>31</sup>, in particolare « ogni qualvolta la reputazione costituisca una qualità rilevante nell'attività produttiva di reddito del soggetto leso »<sup>32</sup>; ciò nella evidente constatazione che la diffusione « di una notizia lesiva diminuisce le possibilità del soggetto di intrattenere nuovi rapporti e di sviluppare quelli esistenti, con diretti riflessi d'ordine patrimoniale »<sup>33</sup>.

Ora, la puntuale esclusione, nelle sentenze esaminate, di un danno patrimoniale nella lesione della reputazione con la motivazione della mancanza di prova dello stesso, ci impone di svolgere, in linea con la

<sup>28</sup> Interesse che, precisiamo, nel caso della reputazione è quello del soggetto a godere della stima e dell'apprezzamento dell'ambiente sociale nel quale il soggetto stesso vive ed opera. Sull'interesse patrimoniale e non patrimoniale come oggetto, rispettivamente, del danno patrimoniale e non patrimoniale, cfr. A. DE CUPIS, *Il danno*, vol. I, Milano, 1979, p. 59 ss.

<sup>29</sup> Le affermazioni riportate tra virgolette sono di V. ZENO-ZENCOVICH, *La reputazione del magistrato*, cit., p. 145.

<sup>30</sup> Lo evidenzia V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., p. 307; cfr. pure, su questo *modus procedendi*, R. SCOGNAMIGLIO, *Appunti sulla nozione di danno*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, p. 464 (in part. p. 470).

<sup>31</sup> Così V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 307.

<sup>32</sup> Così V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, *loc. ult. cit.*

<sup>33</sup> Così V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, *loc. ult. cit.*

dottrina più recente che si è occupata del diritto alla reputazione, alcune riflessioni sul punto. Certamente l'attore è tenuto ad un onere probatorio, tuttavia come si è giustamente osservato, lo stesso non può essere teso alla dimostrazione dei mancati rapporti conseguenti all'illecito: è facile capire come i rapporti stessi sono rimessi *anche* all'altrui potestà e poco convincente sarebbe quell'indagine volta ad indagare sul comportamento o le reazioni psichiche di un soggetto terzo qualora la notizia, produttiva dell'illecito, non gli fosse giunta. Argomento ancora più valido « è la considerazione che la disseminazione può essere — e spesso è — illimitata nel tempo, nello spazio o nel numero dei destinatari e quindi all'attore verrebbe imposto l'impossibile compito di interpellare la generalità dei consociati, gli siano noti o no »<sup>34</sup>.

Paradossale conclusione di questo discorso dovrebbe essere l'impossibilità di tutela della reputazione, essendo impossibile, per le ragioni esposte, la prova della sua lesione, indipendentemente dalla sua natura patrimoniale o *extra* patrimoniale. Ma, al di là di questo provocatorio ragionamento, palesemente in contraddizione con l'intero ordinamento, è più realistico pensare che l'ordinamento ricorre ad un sistema di presunzioni che tiene presente le caratteristiche del diritto soggettivo leso, anche considerando che in virtù del principio di uguaglianza fra le parti nel processo civile, l'onere della prova viene, sia pure in linea teorica, imposto al soggetto che ne ha la disponibilità. Ora nel caso della lesione della reputazione, non essendo, per le ragioni anzidette, la prova della stessa nella disponibilità di nessuna delle parti, « il giudizio sul danno si fonda su altri elementi, rimanendo sempre facoltà dei contendenti fornire una prova diretta a sostegno delle proprie tesi accusatorie o difensive »<sup>35</sup>. Da qui, un corollario: la lesione della reputazione determinerà un danno di natura patrimoniale, salva la prova contraria, « ogni qualvolta l'addebito lesivo riguardi un soggetto che svolge un'attività produttrice di reddito e sia stato diffuso in ambienti nei quali la persona lesa svolgeva, o poteva svolgere, la sua attività »<sup>36</sup>. Una tale presunzione, va aggiunto, è circoscritta, appare evidente, alla sola *esistenza* del danno e non al suo *ammontare* che potrà poi essere determinato dal giudice in via equitativa, considerando una serie di elementi — la cui prova spetta all'attore — relativi alla diffusione e gravità dell'addebito e alle posizioni delle parti, nonché altri criteri abitualmente adottati dalla giurisprudenza per la quantificazione del danno non patrimoniale.

<sup>34</sup> Così V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 308. Conseguenza che come nota l'A. indicato è dovuta alla « natura dell'interesse leso, che, a differenza di altre situazioni giuridiche, non è nella disponibilità del soggetto, e quindi egli non può accertarne l'ampiezza o la restrizione ».

<sup>35</sup> Così V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, *loco ult. cit.*

<sup>36</sup> Così V. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, *loco ult. cit.*



## 6. LESIONE DELLA REPUTAZIONE E VALUTAZIONE DEL DANNO.

Le riflessioni svolte precedentemente sulla natura del danno alla reputazione ci consentono ora di considerare con maggiori elementi di analisi le sentenze oggetto della nostra indagine.

Intanto, il dato già rilevato: delle diciotto pronunce esaminate, solo tre di esse riconoscono il danno patrimoniale (sia pure, in un caso, nella forma, assai discussa, del danno alla vita di relazione), negandosi negli altri casi la sussistenza di tale profilo del danno. Né tale dato può sorprendere più di tanto, dopo quanto si è detto precedentemente evidenziando la tendenziale diffidenza da parte dei giudici, a considerare possibile *anche* il danno patrimoniale nella lesione della reputazione (come del resto, degli altri diritti della personalità), accanto a quello, più naturale per tale lesione, non patrimoniale. Certamente, in alcuni casi l'esclusione del danno patrimoniale è chiaramente attribuibile alla mancanza di prova del danno medesimo oppure ancora, sempre sotto il profilo probatorio, al mancato nesso di causalità tra la condotta illecita e l'evento dannoso. Tuttavia non sempre queste motivazioni appaiono fondate, operandosi in alcuni casi una diversa valutazione, per di più in relazione alla stessa vicenda, diversamente apprezzata nei due gradi del giudizio di merito<sup>37</sup>.

Procedendo con ordine, affronteremo dapprima le sentenze nelle quali si è riconosciuto e liquidato il danno patrimoniale (con l'individuazione dei criteri di quantificazione) quindi quelle nelle quali si è esclusa la liquidazione del danno patrimoniale.

### I) IL DANNO PATRIMONIALE:

#### a) *Riconoscimento, valutazione e criteri di liquidazione del danno patrimoniale alla reputazione.*

Una delle sentenze considerate (delle tre in cui si è operato il riconoscimento e la liquidazione del danno patrimoniale alla reputazione) è quella emessa dal Tribunale di Roma del 3 ottobre 1985 (Mancà c. Galli Della Loggia) per lamentata lesione della reputazione della parte attrice, un parlamentare, a seguito di un articolo in cui il giornalista attribuiva all'uomo politico la qualifica di « iscritto alla P2 » per la sola presenza del parlamentare in elenchi di presunti aderenti alla loggia massonica. Abbiamo già avuto modo di soffermarci precedentemente su questa pronuncia, soprattutto in merito alla responsabilità del convenuto sulla base di un comportamento meramente colposo, con ciò inserendosi, la decisione, in quell'orientamen-

<sup>37</sup> Ci riferiamo alle due sentenze, di I e II grado, relative alla vicenda di Leone e Benincasa diffamati dal libro di CAMILLA CE-

DERNA, Giovanni Leone. *La carriera di un presidente.*

to dottrinario e giurisprudenziale secondo cui la lesione civile della reputazione può fondarsi sulla colpa, non essendo necessario, come invece nell'illecito penale (reato di diffamazione) l'elemento soggettivo del dolo. Ciò che in questa sede è interessante rilevare è che la sola natura civile dell'illecito (che, come è noto, esclude la risarcibilità *ex art. 2059 c.c.* del danno non patrimoniale) non è stata di ostacolo, per i giudici, per la concessione di un sostanzioso risarcimento (50 milioni di lire), che in assenza di altre indicazioni (nella sentenza non si fa riferimento in alcun modo al danno non patrimoniale, all'illecito penale o all'accertamento di quest'ultimo in sede civile) deve presumersi corrisponda ad un danno patrimoniale. Proprio il riconoscimento di tale profilo del danno confermerebbe una precedente posizione dello stesso Tribunale di Roma, dove si riconosceva la natura patrimoniale del danno derivante dalla lesione della reputazione di un uomo politico<sup>38</sup>.

La somma liquidata, 50 milioni di lire (a fronte di una richiesta della parte attrice di 300 milioni), viene determinata dal Tribunale in via equitativa, considerando la personalità del soggetto leso, il pregiudizio attuale e potenziale dell'illecita attribuzione di un fatto non vero considerato infamante e suscettivo comunque di riflessi negativi in sede politica e nelle pubbliche istituzioni, ove si svolge l'attività peculiare di un uomo politico. Va qui detto che i parametri sopra indicati e adottati dal Tribunale non tengono conto di alcuni altri aspetti (anche ai fini della determinazione di un maggior *quantum*) quali la gravità del fatto (l'accusa di essere iscritto alla ben nota loggia massonica P2) e l'estensione della notizia, in relazione, quest'ultimo aspetto, alla qualità del veicolo d'informazione che nella fattispecie è un settimanale molto noto e diffuso in ambienti culturalmente e politicamente influenti.

Assai interessante si presenta l'analisi delle altre due sentenze nelle quali è stato accordato il danno patrimoniale per lesione della reputazione. Oltre che per le motivazioni contenute nelle due pronunce, l'interesse risulta accresciuto considerando che esse riguardano la stessa vicenda, diversamente valutata nei due gradi del giudizio di merito. Infatti in primo grado, il Tribunale di Milano in data 6 maggio 1985 nega agli attori (Leone e Benincasa) il danno patrimoniale da lucro cessante, riconoscendo loro, sotto il profilo del danno patrimoniale, il solo danno alla vita di relazione; viceversa, in secondo grado la Corte d'Appello di Milano (23 dicembre 1986) accorda ad entrambi gli attori il danno patrimoniale, sia sotto il profilo del lucro cessante che sotto quello del danno alla vita di relazione<sup>39</sup>. La partico-

<sup>38</sup> Il riferimento è a Trib. Roma 7 novembre 1984, Pannella c. S.p.A. Editoriale L'Espresso, in questa *Rivista* 1985, p. 215 con nota di V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, *ivi*, p. 219.

<sup>39</sup> Relativamente al danno patrimoniale da lucro cessante, cfr. A. DE CUPIS, *Il danno*, vol. I, *op. cit.*, p. 293.

Sul danno alla vita di relazione, cfr. F. MASTROPAOLO, *Il risarcimento del danno alla salute*, Napoli, 1983, p. 587 ss.

larità della vicenda ci impone di procedere con ordine, cercando di evidenziare, quanto più è possibile, il diverso *iter* logico-giuridico e i relativi parametri di valutazione adottati dai giudici di primo e secondo grado. La vicenda è nota: Leone (Carlo) e Benincasa citano in giudizio la scrittrice Cederna (con altri ritenuta responsabile della pubblicazione del libro della stessa Cederna sull'ex presidente della Repubblica Giovanni Leone) per il risarcimento del danno derivante da talune affermazioni contenute nel libro della scrittrice e già ritenute diffamatorie in sede di giudizio penale. Entrambi gli attori lamentano sia i danni patrimoniali (sotto i due profili già citati) sia quelli non patrimoniali, sostenendo, con argomentazioni similari, la duplice lesione arrecata con la pubblicazione del libro alla loro reputazione. Circoscrivendo, in questa sede, l'analisi alla sola valutazione del danno patrimoniale, va detto che da parte attrice si è inteso stabilire, tra la pubblicazione del libro della Cederna e il successivo diminuito ritmo di attività lavorativa (entrambi gli attori sono professionisti) un rapporto di causa ed effetto quasi, come si legge nella sentenza, « in rigido ossequio al brocardo *post hoc ergo propter hoc* ». La pretesa risarcitoria dei due professionisti non viene condivisa dal Tribunale « in quanto per un verso è fin troppo palese che la successione temporale degli eventi non è da sola elemento necessario e sufficiente perché il secondo possa essere ritenuto conseguenza del primo e perché, per altro verso, i fatti enunciati dall'attore e confermati dai testi non sono riconoscibili come conseguenza della pubblicazione del libro della Cederna e quindi della diffusione e propagazione delle affermazioni diffamatorie ivi contenute ». Così si argomenta, anche considerando che fra gli elementi di fatto acquisiti con le prove, orali e documentali, non emergerebbe « un solo elemento che, al di là del dato temporale, valga a confermare l'esistenza dell'asserito rapporto di causalità ed effetto ». « Ne può soccorrere », conclude la Corte, « la norma ex art. 1226 c.c., perché nel caso di specie manca la prova dell'esistenza del danno ».

Fin qui la sentenza di 1° grado. Prima di procedere con l'analisi della sentenza d'appello che invece, come abbiamo accennato, riconosce il danno patrimoniale da lucro cessante (accanto a quello, sempre patrimoniale, alla vita di relazione), ci sembra opportuno svolgere alcune considerazioni in merito alle argomentazioni svolte dai giudici di 1° grado. L'asserita insussistenza di un danno patrimoniale consistente nel calo dell'attività professionale degli attori trova fondamento, secondo il Tribunale milanese, nel mancato assolvimento dell'onere probatorio di una correlazione causale fra evento dannoso (la lesione della reputazione) e decremento patrimoniale. A ben vedere dunque, non si verte nel campo dell'accertamento del nesso causale tra condotta ed evento, risultando ammessa e riconosciuta nella pronuncia la lesione della reputazione a seguito della pubblicazione e diffusione del libro della Cederna. In sostanza, non si è posto in discussione nella sentenza, il danno alla reputazione (tanto che lo stesso viene risarcito sotto forma di danno alla vita di relazione e di dan-

no morale) ma si è negato che dalla lesione, accertata, di tale diritto ne siano scaturiti danni patrimoniali immediati e diretti, e quindi valutabili secondo quanto prevede l'art. 1223 c.c., applicabile al campo extracontrattuale dell'esplicito rinvio contenuto nell'art. 2056 c.c. In altri termini, più che verificare l'esistenza del nesso causale tra condotta ed evento l'accertamento sembrerebbe dover riguardare, semmai, sotto il profilo dell'*iter* logico-giuridico della valutazione del danno patrimoniale, l'esistenza di un danno c.d. indiretto, ossia di quel danno consistente « nella ripercussione economicamente negativa del fatto lesivo nella vita, specialmente sociale; del soggetto, nella compromissione dell'interesse patrimoniale collegato all'interesse non patrimoniale direttamente leso »<sup>40</sup>. In realtà, la sentenza sembra assolutamente confermare la tendenza giurisprudenziale, che per accertare l'esistenza dei danni risarcibili finisce poi per adottare i criteri generalmente applicati in tema di causalità giuridica<sup>41</sup>. Del resto, l'adozione dello stesso schema logico-giuridico ha portato la Corte d'Appello di Milano a riconoscere agli attori ciò che nel giudizio di 1° grado era stato loro negato: il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante. Dopo aver premesso che le espressioni diffamatorie relative ai due professionisti hanno un contenuto obiettivamente e gravemente disonorevole ed infamante e che la potenzialità lesiva delle insinuazioni calunniose già di per sé elevata, risulta poi amplificata dalla diffusione raggiunta dal libro della Cederna, stampato e venduto in centinaia di migliaia di copie, con conseguente amplissima propalazione delle notizie false ed ingiuriose, e conseguente capacità di generare disistima sul piano morale e sfiducia e discredito su quello professionale, i giudici d'Appello ritengono che il fatto diffamatorio si caratterizza come idoneo a produrre l'evento di danno denunziato, in un caso (Leone) la contrazione della clientela dello studio legale, nell'altro (Benincasa) la perdita di incarichi nell'ambito della amministrazione di società. Più in particolare, per i giudici

<sup>40</sup> Così A. DE CUPIS, *op. ult. cit.*, p. 65. L'A. citato motivando l'accoglimento della categoria del danno patrimoniale indiretto, formula una interpretazione dell'art. 1223 c.c. che consentirebbe la risarcibilità anche dei danni mediati e indiretti: cfr., in particolare, le pp. 213 ss. dove l'Autore affronta (e risolve) la questione nell'ambito della più vasta problematica della causalità giuridica.

Contro la categoria del danno patrimoniale indiretto sono R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, *op. cit.*, p. 283; M. GARUTTI-F. MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità*, *op. cit.*, p. 67 ss.

<sup>41</sup> Sulla problematica della causalità giuridica (in particolare sulle diverse teorie

elaborate in dottrina), A. DE CUPIS, *op. cit.*, p. 214 ss.; P. TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967; F. REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967. Per un caso, assai interessante, di lesione della reputazione commerciale dove vengono applicati i criteri adottati in tema di causalità giuridica, cfr. Trib. Roma 22 giugno 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, p. 636 con nota di C. VERARDI, *Trasmissione di notizie inesatte e nesso di causalità del danno*; va segnalato ovviamente sul tema l'indirizzo della Cassazione: in particolare Cass. 10 dicembre 1982, n. 6761, in *Mass. Foro it.*, 1982, p. 1322; Cass. 11 gennaio 1982, n. 103, in *Mass. Foro it.*, 1982, p. 23.

d'Appello, la « riduzione dell'attività professionale, e dunque il prodursi di quell'evento rispetto al quale l'illecito commesso dagli appellati si pone come fattore causale adeguato » risulta da alcune prove testimoniali, secondo cui in un caso (Leone) la pubblicazione del libro della Cederna determinò una drastica diminuzione degli affari giudiziari trattati dallo studio professionale, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto il profilo qualitativo, con la perdita di clienti di primaria importanza, nell'altro (Benincasa) indusse il professionista a dimettersi dalla carica di amministratore di una importante società e determinò il mancato rinnovo di importanti cariche da lui ricoperte in numerose società.

Così, raggiunta la prova rispettivamente della riduzione della clientela e del mancato rinnovo delle cariche societarie, si palesa innegabile, a giudizio della Corte, il riferimento eziologico di questi eventi al primo (lesione dell'immagine sociale e professionale degli offesi) « reso manifesto dalla sequenza temporale non per sé, ma in quanto qualificata e accompagnata dal rapporto di adeguatezza e dalla mancanza di altre cause apprezzabili. Soccorre, per l'accertamento della correlazione di causa ed effetto tra due ordini di fenomeni, il metodo induttivo, mediante alcuni criteri fondamentali tra loro concorrenti, considerando cioè la successione cronologica, la capacità qualitativa del *prius* a produrre il *posterius* e la mancanza di altri fattori a produrre quell'evento ». Sulla base di questo argomentare, i giudici di 2° grado riconoscono e liquidano il danno patrimoniale (da lucro cessante), dopo aver confermato anche in sede d'appello il c.d. danno alla vita di relazione. Per la verità tale tipo di danno viene riconosciuto agli attori accogliendone i giudici di 1° grado una definizione che non è esattamente in linea con quella solitamente accettata dalla Corte di Cassazione.

Soprattutto nell'insistito riferimento alle ripercussioni della lesione della reputazione sulle attività professionali degli attori, il Tribunale di Milano si discosta non poco dall'accezione accolta dalla Suprema Corte che invece intende il danno alla vita di relazione quale compromissione della capacità fisio-psichica dell'individuo che incide nell'esplorazione di attività complementari o integrative rispetto all'attività lavorativa normalmente svolta dall'infortunato ed ai riflessi sulla stessa<sup>42</sup>. Devono così condividersi le considerazioni di chi, a commento della sentenza del Tribunale milanese, ha giustamente evidenziato come « l'accentuazione che invece viene fatta dalla sentenza in esame sugli aspetti dell'attività professionale degli attori, appare confermare le critiche rivolte all'incertezza della figura del danno alla vita di relazione ed alla sua configurazione come autonoma specificazione del danno patrimoniale »<sup>43</sup>. Più accettabile (anche se non del tutto

<sup>42</sup> Cfr. Cass. 13 dicembre 1982, n. 6847, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, p. 1665.

<sup>43</sup> Così nota red., in questa *Rivista*, 1985, p. 673. Nello stesso senso G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 367 ss.

Per una valutazione diversa e più positiva del danno alla vita di relazione, cfr. F. MASTROPAOLO, *Il risarcimento del danno alla salute*, cit., p. 114 ss.

convincente) la definizione fatta propria dai giudici dell'appello secondo cui il danno alla vita di relazione è quello che consegue « alle ripercussioni negative della diffamazione, sull'attività psicologica dell'offeso, sulla sua capacità concorrenziale e possibilità, quantomeno, di mantenere le posizioni conseguite al di fuori della vita strettamente lavorativa, sul piano sociale ».

Passando ora al problema della liquidazione del danno, occorre separatamente affrontare i due diversi tipi di danno liquidati nelle due sentenze: il danno alla vita di relazione e il danno patrimoniale da lucro cessante.

Il primo tipo di danno viene riconosciuto e liquidato, come visto, in entrambe le sentenze dai giudici milanesi e ad entrambe le parti attrici. La diversità del *quantum* liquidato all'uno e all'altro professionista nonché la diversità dello stesso tra i due gradi del giudizio rendono opportuna un'analisi accurata dei criteri adottati dal Tribunale e dalla Corte d'Appello.

Nella sentenza di 1° grado, a favore del Leone viene liquidata, in via equitativa (*ex art. 1226 c.c.*) la somma di L. 20.000.000, una cifra che, secondo il calcolo del Tribunale, costituisce pressapoco il 50% del reddito dichiarato come realizzato nel 1978 (L. 38.000.000), anno della pubblicazione del libro della Cederna, tenuto anche conto della potenzialità diffusiva della pubblicazione.

Questa parte della sentenza, ossia proprio la determinazione del *quantum*, ci sembra assai poco argomentata. Certo, il ricorso all'art. 1226 c.c., stante la natura e la *ratio* della disposizione, consente ai magistrati di muoversi con una discrezionalità pressoché assoluta, ben potendo il Collegio evitare di adottare o di ricercare criteri più precisi e razionali per la determinazione della somma da liquidare. Non si fa così alcun riferimento a parametri pur ricorrenti in giurisprudenza per fattispecie simili, quali per esempio la gravità del fatto, l'estensione della diffamazione (visto il successo editoriale del libro), la qualità del veicolo d'informazione (considerato anche il prestigio dell'autore e dell'editore della pubblicazione), la personalità dell'offeso. Ed è infatti proprio l'adozione dei criteri indicati che consente ai giudici dell'Appello di determinare un diverso *quantum* (L. 30.000.000) con argomentazioni più convincenti. Così come poco convincente può ritenersi il mancato accoglimento, da parte del Collegio di 1° grado, del criterio, pure proposto dal Leone, della redditività dell'operazione editoriale. Ciò si ritiene in quanto la reintegrazione del c.d. danno alla vita di relazione, appartenente secondo l'opinione prevalente alla sfera patrimoniale « dev'essere operata con riferimento alla posizione del lesa e nell'ottica del pregiudizio di natura economica da lui risentito (astraendo, perciò, dalle conseguenze vantaggiose o svantaggiose che l'illecito può avere arrecato ai suoi autori) ». E proprio partendo dalla natura e definizione del danno alla vita di relazione (consistente per i giudici dell'Appello, nella difficoltà o impossibilità di mantenere le posizioni conseguenti al di fuori della vita strettamente lavorativa, sul piano sociale) che il Collegio di

2° grado tiene conto *in negativo*, ai fini della determinazione del *quantum*, del fattore età del danneggiato. « Va così ricordato » argomenta la Corte, « che all'epoca dell'illecito l'avv. Leone era persona già avanti negli anni, per cui sembra fuor di luogo ipotizzare la possibilità di una sua ulteriore espansione, con riflessi economici, nei rapporti interprofessionali o sociali e politici ».

In conclusione, il danno alla reputazione sotto il profilo del danno alla vita di relazione viene liquidato in L. 30.000.000. Poco rimane da aggiungere in merito alla maggior somma accordata al Benincasa, rispetto al Leone, sia in 1° grado che in sede d'Appello. Tenendo conto delle considerazioni (invero assai scarse) svolte per il Leone, il Tribunale liquida al Benincasa la somma di L. 30.000.000 motivando, sulla differenza in più, con la considerazione che « la diversa caratterizzazione dell'attività svolta dall'uno e dall'altro degli attori fu elemento che determinò un maggior danno per il Benincasa come conseguenza delle attività diffamatorie dei convenuti ». In sede di giudizio d'Appello la maggior somma liquidata (L. 50.000.000) viene a giustificarsi oltre che con l'adozione degli stessi criteri applicati alla posizione del Leone, con l'età del professionista poco più che cinquantenne e dunque, « con prospettive ancora aperte e di progressione nell'ambito dei rapporti intersoggettivi con riflessi economici vantaggiosi ». In conclusione, rilievo particolare sembra assumere nella determinazione del *quantum* del danno alla reputazione e sotto il profilo del danno alla vita di relazione, l'età del danneggiato. Questo, del resto, in coerenza con la natura e la nozione prevalentemente accettata in giurisprudenza della figura di danno considerato.

Il secondo tipo di danno viene, come già detto, liquidato solo nel giudizio d'Appello recando una diversa valutazione della causalità giuridica. Assai interessante si dimostra la sentenza nella parte in cui quantifica il danno patrimoniale (da lucro cessante) sia in relazione alla richiesta del Leone che in relazione alla pretesa del Benincasa. In entrambi i casi il richiamo è all'art. 1226 c.c. (valutazione equitativa) destando in questo caso il ricorso a tale rimedio qualche perplessità, soprattutto considerando poi la precisa indicazione, effettuata dal Collegio d'Appello, di parametri economici assai chiari ed esaurienti ai fini della determinazione del *quantum*. L'analisi viene condotta considerando i redditi professionali dichiarati dalle parti attrici e relativi agli anni immediatamente precedenti e successivi a quello di pubblicazione del libro (1978) e alle sue diverse edizioni. In particolare, per la Corte d'Appello milanese l'attenzione, ai fini liquidativi, va « portata sui valori ottenuti facendo la media aritmetica degli utili conseguiti, complessivamente, in detti anni, che hanno preceduto o nel corso dei quali è stata commessa, senza immediata ripercussione sulla formazione del reddito, la diffamazione ». Non senza aver tenuto conto (nel caso del Leone) che il professionista « era prossimo ai 68 anni di età, per cui rientra nella norma la previsione di un calo dell'attività professionale, sia pure non immediato, imputabile alla naturale, secondo l'*id quod plerumque accidit*, atte-

nuazione della capacità lavorativa ». Né estranea può considerarsi, nel calo dell'attività professionale, la circostanza del declino politico del fratello del professionista, Giovanni Leone, « essendo di comune esperienza l'inclinazione di taluno ad utilizzare le prestazioni di chi possieda oltre che capacità proprie, un qualche legame, diretto o indiretto col potere, nella speranza di una maggior udienza o tutela ». Così argomentando la Corte d'Appello milanese liquida il danno in L. 70.000.000 tenendo conto del fattore svalutazione monetaria sulla base della considerazione che il danno patrimoniale si è sviluppato gradualmente nel tempo, concretizzandosi nelle quote di guadagno non realizzate nel corso degli anni successivi al fatto illecito. La maggior somma accordata al Benincasa (L. 100.000.000) viene dai giudici dell'Appello giustificata dall'attività dell'offeso (amministratore di società) maggiormente pregiudicata. Non rileva invece il fattore età, come invece abbiamo visto incidere sotto il profilo del danno alla vita di relazione.

b) *Casi di esclusione del danno patrimoniale alla reputazione.*

Abbiamo più sopra rilevato come solo in tre sentenze delle diciotto esaminate sia stato riconosciuto e liquidato il danno patrimoniale derivante da lesione della reputazione. In tutti gli altri casi l'esclusione viene motivata con la mancata prova da parte del soggetto leso, dell'esistenza del danno lamentato. Su tale circostanza, tuttavia, le sentenze appaiono estremamente laconiche limitandosi, per lo più, a dichiarare, con lapidaria affermazione, che « sul *quantum*, nessuna prova è stata offerta circa l'esistenza di un danno patrimoniale ». Nel rinviare a quanto già sostenuto nel par. 5 (*Natura del danno alla reputazione*) a proposito della prova del danno alla reputazione, opportuno ci sembra in questa sede soffermarci su alcuni casi nei quali l'esclusione del danno patrimoniale alla reputazione risulta maggiormente motivata o presenta aspetti di un certo interesse sotto il profilo dell'*iter* logico-giuridico adottato dai giudici. Particolarmente interessante sotto questo aspetto è la decisione del Tribunale di Milano del 6 maggio 1985 (Caruso c. Cederna ed altri) nella quale viene escluso il danno patrimoniale lamentato da un uomo politico (Caruso) a seguito della mancata rielezione al Parlamento determinata dalla diffusione di brani diffamatori sul suo conto contenuti nel libro della Cederna *Giovanni Leone, la carriera di un presidente*. La parte attrice pur ricorrendo alla prova per testi tesa a dimostrare che durante la consultazione elettorale furono fatti circolare nella circoscrizione elettorale del candidato volantini riportanti gli apprezzamenti negativi della Cederna e che tali volantini furono oggetto di commenti negli ambienti politici e tra gli elettori e che questi ultimi ebbero a dichiarare di non poter esprimere il loro consenso a favore di un candidato ritenuto violento e disonesto, vede respinta la domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale. Questo per la convinzione del Tribunale che l'esito della prova esperita « non possa fondare con



sicurezza l'esistenza di uno stretto nesso di causalità tra l'illecito dei convenuti e l'effetto pregiudiziale — mancata rielezione — lamentata dal Caruso ». Soprattutto, a giudizio dei giudici milanesi, « non è poi chiaramente emergente dalle testimonianze se e quanti furono gli elettori che si determinarono a non votare per il Caruso per l'effetto negativo del libro e del volantino » risultando inoltre da alcune testimonianze che alcune persone non avrebbero dato il voto di preferenza al Caruso sia per il contenuto del volantino che per altri motivi personali, « introducendo una concausa di cui non è dato valutare la consistenza ». Pertanto secondo il Tribunale milanese « non consta che la mancata elezione al Parlamento italiano del Caruso derivi, in stretto nesso di causalità, dalla diffamazione di cui è causa ». La decisione del Tribunale di Milano ripropone una tematica già ampiamente dibattuta in passato ma mai convincentemente risolta: il risarcimento del danno all'uomo politico in relazione appunto allo svolgimento di quella particolare attività dell'agire umano che è l'attività politica. La tendenza, in materia, è quella di riportare sistematicamente il danno subito dall'uomo politico diffamato al solo danno non patrimoniale senza dare sufficiente rilievo al danno di natura patrimoniale, sia pure nella forma del danno alla vita di relazione o del danno patrimoniale per perdita di una *chance*. Così, come si è notato, nella sentenza dei giudici milanesi non si tiene conto dei riflessi patrimoniali derivanti dalla difficoltà per il politico diffamato di inserirsi nei normali rapporti sociali o mantenere quelli già consolidatisi nell'ambito dell'attività svolta, a seguito della diffusione di notizie diffamatorie. Sembra d'altra parte eccessivo stabilire il principio secondo cui gli elementi che influiscono sulla volontà degli elettori, nella scelta dei candidati, sono per se stessi imponderabili soprattutto considerando, « che da un lato si attribuisce alla cronaca il compito di offrire agli elettori gli elementi per il giudizio, dall'altro si nega a priori ogni influenza su di esso »<sup>44</sup>. « Né si dica » si aggiunge « che si tratterebbe di danni non certi, come tali non risarcibili: perché questa obiezione varrebbe — e non vale — per tutte le ipotesi di risarcimento per la perdita di una *chance* »<sup>45</sup>. Nella stessa tendenza restrit-

<sup>44</sup> Lo sostiene, giustamente, G. DE NOVA, *Qualità del soggetto leso e risarcimento del danno: il caso dell'uomo politico*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, Milano, 1979, p. 110. Le considerazioni svolte dall'A. sono in riferimento, tra l'altro, al noto « caso Coccia » deciso dal Trib. Roma 5 febbraio 1959, in *Temi rom.*, 1959, p. 86 dove pure fu negato all'uomo po-

litico il risarcimento del danno derivante dalla sua mancata elezione a deputato, dall'attore attribuita ad una campagna diffamatoria nei suoi confronti condotta sulla stampa. Anche in quel caso si sostenne l'impossibilità assoluta di provare un qualsiasi nesso causale concreto tra la diffamazione e la mancata elezione.

<sup>45</sup> Lo evidenzia ancora G. DE NOVA, *op. cit. loc. ult. cit.*

tiva sembra inserirsi un'altra decisione del Tribunale di Milano dell'11 settembre 1987 (Sindona Marco contro Costanzo, Editoriale Corriere della Sera S.p.A. e altri) pronunciata in sede civile per il risarcimento dei danni lamentati dall'attore a seguito della lesione della reputazione conseguente all'accertato reato di diffamazione a mezzo stampa. Nel caso in esame il Sindona lamenta la lesione alla propria reputazione, alla sua figura morale e politica — mai sfiorata, secondo la stessa Corte milanese, dalle vicende paterne — derivante dall'insinuazione del giornalista secondo cui la parte attrice era stato il canale di una operazione di finanziamento occulto da parte del « latitante bancarottiere », Michele Sindona, al Partito Radicale, di cui il Sindona (Marco) era all'epoca della notizia diffamatoria tesoriere per la regione Lombardia. Anche in questo caso il Tribunale esclude la sussistenza di un danno patrimoniale derivante, secondo la parte attrice, sia dai riflessi del fatto lesivo nella propria sfera patrimoniale che in quella del Partito di cui lo stesso Sindona era dirigente, e documentata, quest'ultima, dal preoccupante calo delle entrate del Partito Radicale avutosi nel corso del 1978 (anno di pubblicazione della notizia diffamatoria). Nel rinviare, per quanto riguarda il primo profilo del danno lamentato, alle considerazioni già svolte a proposito del danno alla vita di relazione, opportuno invece appare soffermarsi sull'altro aspetto della vicenda, ossia quello relativo al danno patrimoniale sofferto dal Sindona in qualità di militante e dirigente del Partito Radicale. Soprattutto considerando che la problematica non è nuova (sebbene non frequente) e che in un'altra circostanza fu decisa in modo diverso. Il riferimento in tal senso è ad una sentenza del Tribunale di Roma del 7 novembre 1984 che riconobbe la lesione dell'identità personale lamentata dal *leader* radicale Marco Pannella ed il conseguente danno patrimoniale consistente « in una minor penetrazione politica presso l'elettorato a cui egli si rivolge... con la conseguenziale perdita di quei contributi finanziari che tale elettorato era disposto ad elargirgli per la promozione o il proseguimento delle sue campagne politiche »<sup>46</sup>. Ciò che fu operato nella pronuncia richiamata fu il riconoscimento della lesione di un interesse di natura economica di un soggetto in relazione alla sua « immagine » politica e, più in generale, la considerazione dell'attività politica come fatto suscettibile di valutazione economica. Avemmo già occasione, a commento di quella decisione, di sottolineare come l'importanza della sentenza derivava dal riconoscimento di una diretta correlazione fra l'immagine di *leader* politico, coerente alle sue idee e al suo « agire politico », e la sua « capacità di reddito », considerata come capacità di persuasione dei cittadini ad aderire alle sue idee ed iniziative e a sostenerle economicamente. L'attività politica verrebbe quin-

<sup>46</sup> Così Trib. Roma 7 novembre 1984, Pannella c. Ed. « L'Espresso », in questa Rivista, 1985, p. 215, con nota *ivi* di V. Ricciuto,

*Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico.*

di a considerarsi meritevole di tutela risarcitoria (pecuniaria) rilevando per tale attività quei caratteri patrimoniali che sono pacificamente ammessi per altre sfere dell'agire umano. Avverrebbe così per il *leader* di un partito quanto già normalmente si ammette per il titolare di un'impresa o di altre attività in cui rilevi il profilo economico: la lesione dell'identità personale (come della reputazione) di un imprenditore sicuramente ha riflessi sui bilanci della sua impresa e del suo stesso reddito personale. Allo stesso modo il danno patrimoniale al *leader* politico verrebbe a determinarsi ogni qualvolta il soggetto che svolga attività politica, per di più a livello dirigenziale, venga a trovarsi in una condizione tale che la stima di cui gode tra i consociati costituisca l'elemento prioritario su cui si fonda il consenso ideale e materiale che egli può raccogliere tra i consociati, al punto che la lesione della sua reputazione si rifletta direttamente e negativamente sullo stesso contributo. Né, nel caso deciso dal Tribunale milanese, mancherebbe la prova del *quantum*, essendosi appunto provato il forte calo delle iscrizioni e del contributo economico al partito di cui la parte lesa era tesoriere<sup>47</sup>.

Solo al fine di dimostrare quanto sia consolidata la tendenza, in giurisprudenza, di negare in relazione alla lesione della reputazione (ma anche dell'onore) la presenza di un danno patrimoniale accanto a quello morale, va citata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma del 19 giugno 1985 in ordine alla lamentata lesione della reputazione di alcuni magistrati della sezione fallimentare dello stesso Tribunale romano accusati in un articolo di stampa di mercanteggiare con gli incarichi professionali affidati, secondo il giornalista, a professionisti legati al PCI<sup>48</sup>. Il Tribunale romano, riconoscendo la lesione, accorda il danno non patrimoniale conseguente alla violazione della reputazione ma nega quello patrimoniale anche sotto il profilo del danno patrimoniale indiretto « posto che il comportamento illecito dei con-

<sup>47</sup> Potrebbe, peraltro, il danno in parola considerarsi *in re ipsa*. Una tale presunzione sembra potersi sostenere considerando l'indirizzo seguito in materia di danno alla reputazione economica, dove si è stabilito che « il danno consistente nel discredito presso la propria clientela, subito dal rivenditore, per effetto dei vizi delle cose da lui acquistate per rivenderle, è una conseguenza dell'inadempimento del venditore originario e, come danno diretto, è pienamente risarcibile »: così Cass. 3 ottobre 1966, n. 2043, in *Mass. Foro it.*, 1966, p. 840. Nella stessa direzione si vedano pure, Cass. 7 maggio 1963, n. 1109, in *Giust. civ.*, 1963, I, p. 1543; Cass. 13 dicembre 1966, n. 3296, in *Riv. dir. ind.*, 1961, II, p. 3. In dottrina, contrario al c.d. danno *in re ipsa* è G. GHIDINI, *La concorrenza sleale*, Torino, 1982. Per ulteriori considerazioni

sulla sentenza del Tribunale di Roma citata, si rinvia a V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, cit., p. 219, nonché a G. DE NOVA, *Qualità del soggetto leso e risarcimento del danno: il caso dell'uomo politico*, cit., p. 207. Favorevoli al riconoscimento del danno patrimoniale conseguente alla lesione della reputazione di un uomo politico (considerando, ad es., « le maggiori spese che un uomo politico calunniato debba sostenere per una campagna elettorale più intensa che possa ovviare al discredito procuratogli dall'atto lesivo ») sono M. GARUTTI-F. MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità*, cit., p. 128.

<sup>48</sup> La sentenza è Trib. Roma 19 giugno 1985, Pres. Est. Greco, Ragonesi e altri c. Marchio, D'Asaro e Almirante, cit., p. 128.

venuti ha colpito esclusivamente i diritti della personalità in relazione all'onore e alla reputazione ed, in un senso più generale, in relazione all'identità personale con i suoi riflessi nell'ambiente di lavoro, nella relazione con i terzi, nell'ambiente familiare e sociale ». Sembrerebbe insomma, che la lesione della reputazione non può per se stessa determinare un danno patrimoniale, ponendosi tale principio in evidente contrasto con quanto la più recente dottrina sostiene nelle diverse sedi.

## II) IL DANNO NON PATRIMONIALE E I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL *QUANTUM*.

In diciassette sentenze delle diciotto esaminate si riconosce e si liquida il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla reputazione. Il rilevamento di tale dato ci conferma che nell'ipotesi di lesione della reputazione sussiste praticamente *sempre* un danno non patrimoniale, conseguente alla diffusione di notizie diffamatorie e consistente nelle ripercussioni sfavorevoli sul sentimento della propria personalità a seguito della disistima che colpisce l'individuo nell'ambiente sociale in cui vive e svolge la sua attività. Il riconoscimento del danno considerato in queste pronunce sembrerebbe anche smentire la difficoltà, evidenziata in dottrina, dell'accertamento dei danni morali, operazione resa particolarmente ardua « dalla mancanza di un vero e proprio pregiudizio (tale non può certo dirsi il dolore o turbamento psichico) »<sup>49</sup>. A fronte di una tale dichiarata difficoltà di fissare idonei, seppure approssimativi, criteri di accertamento e di misurazione, in risposta ai quesiti circa la ricorrenza, in concreto, del danno morale e la somma da attribuirsi a titolo di risarcimento, le sentenze oggetto della nostra indagine sembrerebbero, apparentemente, aver risolto il problema, sia in relazione all'accertamento del danno considerato che in relazione all'entità, in genere cospicua, delle somme liquidate. Una analisi più approfondita delle decisioni esaminate, dimostra, in realtà, che sotto il primo profilo (quello dell'accertamento del danno morale) i giudici, in molti casi, hanno proceduto accogliendo l'opinione che il danno morale sussiste senz'altro (ovvero, come pure si dice, è *in re ipsa*) purché ricorrano quelle specifiche ipotesi previste dalla legge (in sostanza l'esistenza del reato di diffamazione), senza tener conto della necessità di una concreta ricerca e di un accertamento caso per caso. Solo un tale ragionamento può spiegare come in alcune pronunce, pur procedendosi alla liquidazione del danno non patrimoniale in misura cospicua, manchi poi in definitiva l'indicazione dei criteri di accertamento del danno stesso nonché dei parametri di determinazione del *quantum* li-

<sup>49</sup> Così R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, cit., p. 238.

quidato, destando, alcuni dei provvedimenti esaminati, l'impressione che, in virtù della natura del danno morale, quest'ultimo « si identifichi, nei casi in cui è risarcibile, con la stessa *iniuria*, considerata nei suoi inevitabili riflessi soggettivi »<sup>50</sup>. Così alcune sentenze, proprio per la loro laconicità sui punti considerati, sembrano confermare il sospetto di una « pretesa ineluttabilità del danno morale »<sup>51</sup>, creando qualche perplessità in ordine alla razionalità dei criteri e dei parametri adottati per il suo accertamento e liquidazione. Proprio sotto quest'ultimo profilo, quello della liquidazione, si è costantemente evidenziata, in dottrina, la particolare difficoltà di procedere, in modo convincente e non sperequativo, alla misurazione o quantificazione del danno non patrimoniale. Una difficoltà, quella di determinazione del *quantum*, forse ancora maggiore di quella derivante dall'accertamento del danno considerato, soprattutto perché se « appare possibile realizzare una prova abbastanza approssimativa della ricorrenza del danno morale, non si comprende nemmeno in base a quali elementi si renda possibile, nella stessa ipotesi, determinare l'entità del danno morale, secondo un criterio che ne consenta poi la liquidazione in denaro »<sup>52</sup>. È apparsa così fondamentale la norma contenuta nell'art. 1226 c.c. (« Valutazione equitativa del danno »), norma che è resa applicabile alla responsabilità extracontrattuale dall'esplicito rinvio contenuto nell'art. 2056 c.c. Se infatti, l'art. 1226 c.c. trova applicazione nel difetto della prova, derivante da oggettiva impossibilità di prova completa ed esatta, va qui sottolineato che per quanto concerne il danno non patrimoniale « il difetto della prova sempre deriva da obiettiva impossibilità della stessa prova »<sup>53</sup>, soprattutto considerando la natura di questo danno e non senza aver avvertito che « l'equivalenza, stabilita dal giudice, tra una determinata cifra pecuniaria e il verificatosi danno non patrimoniale, è squisitamente giuridica, e non corrisponde ad una precisa equivalenza reale; quella cifra pecuniaria esprime con inevitabile approssimazione l'entità del danno subito. Il tutto si giustifica in relazione al fine di determinare la riparazione spettante al soggetto danneggiato »<sup>54</sup>. Ciò precisato, il problema si sposta sui criteri che il giudice dovrà osservare per tale valutazione equitativa, soprattutto ad evitare il rischio, ricorrente nel danno non patrimoniale, di « valutazioni irrisorie, inadeguate alla rilevanza degli interessi personali (non patrimoniali), quanto esagerazioni corrispondenti a fini speculativi »<sup>55</sup>. Proprio in ordine ai criteri da assumere la nostra indagine non può non rilevare,

<sup>50</sup> Così R. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 330.

<sup>51</sup> L'espressione è di R. SCOGNAMIGLIO, *op. cit. loco ult. cit.*

<sup>52</sup> Così R. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 330.

<sup>53</sup> Così A. DE CUPIS, *Il danno*, vol. I, *op. cit.*, p. 581.

<sup>54</sup> Lo evidenzia A. DE CUPIS, *op. cit. loco ult. cit.*

<sup>55</sup> Così A. DE CUPIS, *op. cit. loco ult. cit.*

in alcuni casi, una particolare parsimonia delle sentenze nell'offrirci l'indicazione di criteri e parametri più puntuali ed esaurienti, soprattutto considerando l'entità delle somme liquidate. Questa circostanza, peraltro, si pone in contrasto con noti precedenti giurisprudenziali, nei quali molto puntualmente sono stati indicati e motivati i i parametri adottati, risultando in tal modo quelle sentenze più convincenti sotto il profilo logico-giuridico e assai più rilevanti per poter fondare su di esse un diverso atteggiamento valutativo del danno alla reputazione. In questo senso il richiamo è, in particolare, alla sentenza del Tribunale di Roma del 27 marzo 1984, da noi assunta come « pilota » per la tematica di cui discorriamo. La cospicua somma (L. 70.000.000) in quel caso liquidata fu il risultato di una ponderata analisi delle circostanze e degli elementi dedotti in giudizio, offrendo i giudici romani una indicazione di criteri e parametri per la liquidazione del danno assai esauriente, con argomentazioni puntuali e dati oggettivi di riscontro e di verifica. La determinazione del *quantum* fu ancorata a parametri razionali, considerati sotto diversi profili. In particolare furono individuati due « criteri guida » per così dire « oggettivi »: ossia la « gravità del fatto » (l'attribuzione, in quel caso, di un'atteggiamento di servilismo del soggetto leso verso i terroristi delle Brigate Rosse) e l'« estensione della diffamazione », in relazione, quest'ultima, al veicolo d'informazione (in quel caso il quotidiano « La Repubblica », assai diffuso su tutto il territorio nazionale). Inoltre, e ancora con riferimento alla diffusione della diffamazione, furono individuati tre parametri qualificanti l'estensione della diffamazione: quantitativo, qualitativo e strutturale. Sotto il primo aspetto (quantitativo) si tenne conto del fatto che il quotidiano stampava, all'epoca, 330.000 copie giornaliere e quindi, dato il rapporto esistente fra numero di copie e numero di lettori fu presunto che a leggerlo erano almeno un milione di persone; sotto il profilo qualitativo si tenne conto del fatto che il giornale veniva letto soprattutto in ambienti politicamente influenti e in un'area socio-culturale per molti versi non estranea alle tematiche politiche del soggetto leso, il *leader* radicale Marco Pannella, cosicché ne poteva risultare compromessa la stessa capacità di proselitismo dell'uomo politico; infine, sotto l'aspetto strutturale, perché l'articolo era pubblicato sulle prime pagine del giornale, con grande evidenza tipografica, per collocazione e titolo. L'altro criterio « guida » per così dire « soggettivo » fu individuato nella qualità del soggetto leso, sia in riferimento alle sue qualità morali che in relazione al ruolo politico svolto nel nostro Paese. Infine il Tribunale di Roma assunse quale criterio determinativo del *quantum* la capacità patrimoniale della società editrice del giornale, non trascurando, i giudici romani, il fatto che l'illecito era stato prodotto da una fiorente società editoriale. Assumendo, la decisione del Tribunale di Roma, per la chiarezza e la precisione dei metodi adottati, il carattere di « guida » da noi più volte attribuite, occorre ora verificare se quei criteri hanno trovato conferma nelle sentenze da noi analizzate, oppure sono stati scarsamente considerati, ovvero an-

cora se sono stati sostituiti da ulteriori e più convincenti criteri, con l'avvertenza che la nostra indagine si soffermerà in particolare su quelle pronunce maggiormente motivate ed articolate sul punto della liquidazione del *quantum*, tralasciando quelle nelle quali l'indicazione dei criteri non va oltre una lapidaria affermazione, conseguente peraltro all'adozione dei parametri più « collaudati », ossia, come vedremo, quelli della gravità del fatto, dell'estensione della diffamazione e della qualità del soggetto leso.

a) *Gravità del fatto lesivo.*

Il criterio indicato può dirsi ricorrente in tutte le sentenze esaminate. Infatti anche nei casi nei quali non si parla espressamente di « gravità del fatto » la presenza di tale criterio si desume dal complessivo contenuto della decisione, ricorrendosi in tali casi alla descrizione delle modalità di realizzazione dell'illecito che comunque viene considerato particolarmente infamante. Non sembrano assumere rilevanza autonoma (nel senso che non assurgono a criteri ulteriori) le espressioni contenute in alcune sentenze quali « gravità dell'offesa » ovvero « gravità della lesione », dovendosi le stesse considerare ricomprese nel criterio della gravità del fatto. Quest'ultimo in tal modo sembrerebbe far riferimento sia all'addebito particolarmente infamante sia alla situazione (in pratica, la lesione) prodottasi a seguito dell'attribuzione diffamatoria. Va ovviamente tenuto presente che il criterio indicato risulta assunto quale logica conseguenza dell'accertamento, svolto in sede penale, del reato di diffamazione e pertanto la « gravità » può essere facilmente correlata alla sussistenza, già dichiarata, di un illecito penale. Questa considerazione ci consente di ritenere più esaurienti quelle pronunce emesse, in sede civile, senza una precedente azione penale (e quindi in assenza di un giudicato penale) nelle quali dovendo il giudice, come si sa, verificare l'astratta configurabilità di un illecito penale, il giudizio di gravità del fatto si dimostra maggiormente articolato e argomentato, derivandone un più attento esame delle ragioni del danno e una valutazione più ponderata sulla congruità dell'importo risarcitorio. Altra considerazione importante è quella che riguarda la scarsa (praticamente irrilevante) incidenza, nel giudizio di gravità dell'addebito, della pubblicazione della sentenza penale di condanna del soggetto autore dell'illecito. Tale strumento, ritenuto generalmente un mezzo di riparazione del danno non patrimoniale, non rileva ai fini di una minore gravità del fatto (soprattutto sotto il profilo della gravità della lesione prodottasi) in primo luogo come si legge in una sentenza, « per il notevole intervallo tra la diffamazione e la pubblicazione, per estratto, della sentenza di condanna; in secondo luogo per la scarsa risonanza che un provvedimento giudiziario riparatore ha, in genere, a distanza di anni dal fatto, e per la conseguente scarsa attitudine a fugare dubbi e sospetti, o anche convincimenti, cui hanno dato corpo, nell'opi-

nione pubblica le informazioni calunniose »<sup>56</sup>. Viceversa sembra avere in alcuni casi un certo peso, sempre ai fini della minor gravità della lesione, lo strumento della rettifica il cui utilizzo ha, nei casi considerati, inciso nella determinazione del *quantum*<sup>57</sup>.

Ancora ai fini della valutazione della gravità del fatto (sotto il profilo della gravità dell'addebito) particolare rilevanza viene attribuita, in qualche caso, alla forma adottata per riferire la notizia diffamatoria, rivestendo tale circostanza incidenza lesiva anche di per sé, indipendentemente, si badi, dalla sussistenza dei fatti riferiti<sup>58</sup>.

#### b) *Diffusione dell'addebito diffamatorio.*

Anche questo criterio, per così dire « oggettivo », è sempre ricorrente nelle pronunce esaminate. L'estensione dell'addebito diffamatorio viene valutata in relazione al veicolo d'informazione che nei casi da noi esaminati è rappresentato quasi sempre da giornali quotidiani o settimanali. Manca praticamente in tutte le sentenze il richiamo del profilo qualitativo del periodico, mentre scarsamente considerato è il riferimento a quello strutturale della notizia diffamatoria (caratteri tipografici, collocazione dell'articolo, intitolazione della notizia). Non maggiore fortuna incontra l'altro aspetto qualificante l'estensione della diffamazione, ossia quello quantitativo (diffusione del periodico). Eppure il ricorso a tali criteri, peraltro estremamente indicativi oltre che facilmente riscontrabili, consentirebbe una determinazione del *quantum* assai più soddisfacente, proprio sotto il profilo della proporzionalità tra il danno arrecato e la riparazione accordata. Vengono così a verificarsi ingiustificate sperequazioni laddove una notizia gravemente diffamatoria pubblicata su un importante quotidiano a diffusione nazionale e notoriamente prestigioso per tradizione e livello culturale viene ritenuta produttiva di un danno valutato in L. 5.000.000, mentre in un altro caso la stessa gravità della diffamazione, pubblicata su un quotidiano di minore diffusione, ha portato alla liquidazione del doppio della somma prima indicata e cioè di L. 10.000.000<sup>59</sup>. Con riguardo al profilo qualitativo si segnala la sentenza della Corte d'Appello di Roma (20 maggio 1987) relativa alla vicenda oggetto della

<sup>56</sup> La sentenza è App. Milano 23 dicembre 1986, Leone e Benincasa c. Cederna, Feltrinelli, cit. In dottrina, cfr. A. GIARDA, *La pubblicazione della sentenza penale di condanna come mezzo di risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti da reato*, in *Tutela dell'onore e mezzi di comunicazione di massa*, cit., p. 133.

<sup>57</sup> Cfr., per es., la sent. Trib. Milano 25 gennaio 1988, Mari, Buoner Cristiano c. Politi, cit. In dottrina, sul diritto di rettifica (con riferimento al diritto alla reputazione) cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., p. 366 ss.

<sup>58</sup> Cfr., per es., sent. Trib. Roma 19 giugno 1985, Ragonesi c. Marchio, D'Asaro, cit.

<sup>59</sup> Si confrontino le seguenti sentenze: Trib. Milano 11 settembre 1986, Doddoli c. Montanelli, cit., e Trib. Milano 11 settembre 1987, Sindona c. Costanzo e Corriere della sera, cit. Si segnala invece per una più precisa indicazione dei parametri qualificanti la estensione della diffamazione (in relazione alla qualità del veicolo d'informazione) la sent. Trib. Roma 6 aprile 1988, cit. In questa pronuncia si tiene conto del risalto tipografico dato all'articolo e, in negativo (ai fini della determinazione di un minor *quantum*) del fatto che la notizia diffamatoria era contenuta nell'edizione locale del giornale *Il Corriere della sera*, la « cui diffusione », si legge nel provvedimento, « è notoriamente limitata rispetto ad altre edizioni ed altri quotidiani locali ».



pronuncia « pilota » del Tribunale di Roma del 27 marzo 1984. Pur confermando appieno le decisioni del Tribunale (anche in ordine al *quantum* liquidato), i giudici dell'Appello escludono che possa e debba avere rilevanza la circostanza che il *leader* radicale Pannella raccolga voti nell'area dei lettori del quotidiano « La Repubblica ». Riguardo a tale esclusione riteniamo si debba esprimere qualche perplessità, soprattutto considerando che se la cronaca e in generale l'informazione hanno il compito e la funzione di offrire ai lettori (e ai potenziali elettori) gli elementi di giudizio e di valutazione sui comportamenti « politici » di un *leader* di partito o del partito stesso nel suo complesso, non si può poi negare che la stessa informazione non eserciti sugli stessi destinatari del messaggio una qualche influenza, fino ad indurre i lettori stessi a negare il proprio consenso a quell'uomo politico cui, in assenza di addebiti che ne mettano in dubbio la dirittura morale o la coerenza ideologica, darebbero il proprio contributo.

Meritano poi di essere indicate quelle sentenze nelle quali il veicolo di informazione è rappresentato da un libro e per tale circostanza presentano profili peculiari meritevoli di attenzione. Per tutte si segnala la già citata sentenza della Corte d'Appello di Milano (Leone e Benincasa c. Cederna e Casa Editrice Feltrinelli) dove in relazione all'estensione spaziale e temporale dell'addebito diffamatorio, dopo aver rilevato la diffusione della pubblicazione della Cederna, stampata e venduta in centinaia di migliaia di copie, si pone in risalto il fatto che « il libro, anche quando è legato all'attualità, conserva una maggiore carica diffusiva nel tempo delle notizie in esso contenute rispetto ad altri veicoli d'informazione, destinati ad un immediato consumo ».

Degno di notazione è anche il rilievo, effettuato dai giudici dell'Appello, dell'« autorevolezza della casa editrice e del prestigio dell'autrice dell'opera quali fattori idonei a conferire maggior credito alle notizie riferite e quindi a rafforzarne la forza lesiva ». Applicato all'ambito più strettamente giornalistico, l'ultimo dei profili indicati (prestigio dell'autrice) potrebbero, in concorso con altri parametri, costituire un ulteriore e non irrilevante criterio per la determinazione del *quantum*, non essendo di poco conto la circostanza che l'autore dell'addebito diffamatorio sia un giornalista poco noto o poco autorevole ovvero una prestigiosa « firma » del giornalismo.

### c) *Qualità del soggetto leso.*

Nelle pronunce esaminate il criterio indicato viene indistintamente riferito sia alla personalità morale dell'offeso sia al suo *status* sociale e giuridico, ponendosi anzi, dove assunto, una stretta correlazione del primo profilo con il secondo, e quindi commisurandosi la gravità della lesione prodottasi o dell'offesa arrecata (o, ancora più in generale, la gravità del fatto) al ruolo sociale o all'attività svolta dal soggetto leso. Tuttavia pur considerando che il criterio indicato trova diffusa applicazione nelle pronunce esaminate, non possiamo non ri-

badire quanto già sostenuto all'inizio della nostra indagine (par. 2, *Oggetto e metodo della ricerca*) e cioè che pur rilevando per taluni aspetti l'appartenenza ad uno *status* più prestigioso (sotto il profilo della considerazione sociale) piuttosto che ad un altro, meno considerato, la determinazione del *quantum* non sembra particolarmente condizionata dall'assunzione di tale parametro. Ci sono certamente dei casi che smentiscono tale notazione. In tal senso non può non segnalarsi la sentenza del Tribunale di Genova del 24 ottobre 1986 (Boiso c. Dardani) dove, decidendo il risarcimento del danno non patrimoniale causato alla reputazione di un infermiere dalla diffusione, su un quotidiano, della notizia secondo cui il soggetto leso avrebbe violentato una bambina di 3 anni ricoverata presso l'ospedale dove lo stesso infermiere prestava servizio, i giudici genovesi liquidano il danno non patrimoniale derivante da questo gravissimo addebito diffamatorio in L. 10.000.000, ossia solo il doppio di quanto liquidato ad un *designer* a titolo di danno non patrimoniale conseguente all'accusa, pubblicata su una rivista d'arte, di incompetenza artistica e di essere beneficiario della politica clientelare del Comune di Milano, e appena un quinto della somma liquidata ad un *ex* parlamentare, accusato in un libro di arbitri sindacali, favoritismi e oscure manovre economico-finanziarie. Tuttavia pur in presenza di tali gravi sperequazioni (cosicché rimane da chiedersi se la somma liquidata nel caso della sentenza genovese sarebbe stata più cospicua se l'accusa di violenza carnale avesse riguardato, ad esempio, un medico e non un infermiere), altri elementi ci inducono a ritenere comunque relativamente incidente il criterio indicato sulla determinazione del *quantum*. Si prenda il caso, assai ricorrente nella nostra rassegna, di lesione della reputazione del magistrato<sup>60</sup>. Pur facendosi riferimento, in tutte le pronunce relative alla lesione della reputazione del magistrato, alla qualità dei soggetti lesi (alla loro personalità morale e al loro *status* sociale e giuridico) l'entità del *quantum* varia da caso a caso, soprattutto rilevando i precedenti due criteri visti, ossia quelli della gravità del fatto e dell'estensione dell'addebito diffamatorio. Soprattutto quest'ultimo sembra essere decisivo ai fini della quantificazione della somma liquidata. Si considerino le seguenti sentenze: Trib. Roma 19 giugno 1985 (Ragonesi e altri c. Marchio e D'Asaro) e Trib. Roma 19 giugno 1986 (Caramazza c. Dentice D'Accadia); Trib. Roma 7 novembre 1986 (Cerminara e altri c. Vitalone, Scalfari) e Trib. Roma 5 ottobre 1987 (Dragotto c. Soc. Ed. La Repubblica, Scalfari). Nelle prime due l'addebito diffamatorio è praticamente uguale, riguardando nel primo caso la notizia pubblicata su il « Secolo d'Italia » in cui si profilava un clamoroso scandalo in relazione agli incarichi conferiti a professionisti legati al PCI da parte dei giudici della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, nel secondo la notizia pubblicata sul settimanale « L'Espresso » secondo cui il magistrato

<sup>60</sup> Per considerazioni più approfondite sulla tematica della reputazione del magistra-

to si rinvia a V. ZENO-ZENCOVICH, *La reputazione del magistrato*, cit., p. 139.

diffamato, assegnato alle esecuzioni immobiliari, era coinvolto in una manovra di speculazione edilizia attuata per mezzo dell'esercizio illecito delle funzioni giudicanti. Il diverso importo della somma liquidata (nella prima pronuncia L. 30.000.000 per ciascuno dei magistrati diffamati; nella seconda L. 70.000.000 a favore del magistrato leso nella sua reputazione) si spiega con la diversità del veicolo d'informazione, trattandosi nel primo caso di un organo di partito a modesta diffusione, il « Secolo d'Italia », nel secondo di un settimanale assai noto e diffuso su tutto il territorio nazionale, il periodico « L'Espresso ». Lo stesso valga per gli altri due casi considerati: in entrambi l'accusa è di collusione e complicità con i terroristi da parte dei magistrati. Ma mentre nella prima pronuncia (Trib. Roma 7 novembre 1986) si liquida la somma di L. 10.000.000 per ciascuno dei magistrati diffamati, nella seconda (Trib. Roma 5 ottobre 1987) la somma liquidata a favore del magistrato è di L. 30.000.000 proprio considerando la diversa qualità del veicolo d'informazione, nel primo caso il settimanale poco diffuso « La discussione », nel secondo il quotidiano « La Repubblica » di elevata tiratura.

Il breve esame di queste pronunce ci conferma, dunque, che il criterio della qualità del soggetto leso viene adottato più per confortare la decisione sul *quantum* (legata ai due primi parametri esaminati) che per incidere sulla stessa in modo determinante.

## 7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL *QUANTUM*.

Le sentenze esaminate non contengono criteri ulteriori o diversi da quelli indicati. Soprattutto non viene fatto in nessun caso riferimento a criteri che sebbene spesso assai discussi e discutibili, sono stati talora suggeriti in dottrina e applicati in giurisprudenza. Si pensi al criterio dell'intensità del dolore sofferto, il cui impiego secondo autorevole dottrina si spiega avendo riguardo « essenzialmente all'entità delle sofferenze psichiche, quale può desumersi, tra l'altro, dalle circostanze principali del caso »<sup>61</sup>. Né varrebbe l'obiezione che così operando si finirebbe in un pericoloso sentimentalismo, per l'eccessiva considerazione della sensibilità di ciascun soggetto leso, perché « il riferimento al dolore subito opera così come criterio base dell'apprezzamento del giudice, il quale nel pronunziarsi in definitiva secondo il suo prudente arbitrio, non mancherà di tener presente — per meglio contemperare tra l'altro le opposte esigenze — soprattutto quella che può essere nella fattispecie la sensibilità al dolore dell'uomo medio »<sup>62</sup>.

<sup>61</sup> Così R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, cit., p. 332. Cfr. anche M. GARUTTI-F. MACIOCE, *Il danno da lesione dei diritti della personalità*, cit., dove si aderisce alle tesi del primo Autore; G. VISINTINI, *La responsabili-*

*tà civile nella giurisprudenza*, Padova, 1961, p. 688 ss., G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 399.

<sup>62</sup> Così R. SCOGNAMIGLIO, *Op. cit. loco ult. cit.*

In linea con autorevole dottrina, la giurisprudenza esaminata non ha accolto quali criteri, pure proposti, l'intensità del dolo e il grado della colpa dell'autore dell'illecito. Tali criteri, infatti, costituiscono parametri di valutazione della gravità del reato, esplicitamente previsti in diritto penale (art. 133 c.p.) con la funzione loro attribuita di graduare l'entità della pena da comminare al colpevole. Ma nel nostro campo, quello del risarcimento del danno, si tratta di valutare e riparare il danno prodottosi nella sfera del soggetto leso e non di determinare il grado di sofferenza da infliggere all'autore dell'illecito<sup>63</sup>.

Non sembra doversi condividere invece l'esclusione del criterio, presente nella pronuncia « pilota » del Tribunale di Roma, della capacità patrimoniale del soggetto autore dell'illecito o, avuto riguardo ad entrambi i soggetti (attivo e passivo) dell'illecito, alla condizione economica delle parti. Questi ultimi parametri trovano puntuale esclusione in tutte le decisioni analizzate, recependo così la recente giurisprudenza in materia di danno alla reputazione la posizione fortemente critica verso l'adozione di questo parametro di liquidazione espressa da autorevole dottrina, soprattutto considerando che il problema « non è di realizzare una maggiore giustizia sociale, o in tutt'altro senso di infliggere comunque una ulteriore pena al reo, ma, come più volte si è avvertito, di attribuire un compenso alla vittima per il dolore sofferto. È insomma un problema di responsabilità — e del connesso risarcimento — e lo studio del sistema ci ammonisce che in questo campo la considerazione delle condizioni economiche delle parti richiede quanto meno un'esplicita menzione della legge »<sup>64</sup>. Il problema dell'adozione del criterio considerato propone quello, più generale, della natura del risarcimento del danno non patrimoniale, e cioè se questo sia in effetti un risarcimento ovvero non si configuri come una sanzione civile punitiva<sup>65</sup>. Tralasciando l'esame dell'annosa *querelle* e, con essa, la questione se il criterio suggerito trovi fondamento nel carattere afflittivo e sanzionatorio del risarcimento, a noi sembra che il parametro *de quo* possa fornire utili indicazioni per la valutazione del danno e la determinazione del *quantum* senza voler necessariamente comportare la commisurazione di quest'ultimo ai rispettivi patrimoni dei due soggetti (attivo e passivo) dell'illecito, dato che, come si è notato in dottrina, la considerazione delle condizioni economiche della parti altererebbe in modo inaccettabile (per la possibile arbitrarietà) l'entità del danno. L'impiego del criterio in esame può, a nostro giudizio, rivestire una qualche utilità se adottato

<sup>63</sup> Cfr., sul punto, R. SCOGNAMIGLIO, *op. cit. loco ult. cit.*. Sulla stessa posizione M. GARUTTI-F. MACIOCE, *op. loco ult. cit.*

<sup>64</sup> Così R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, cit., p. 332.

<sup>65</sup> La questione, assai complessa, è particolarmente discussa in dottrina. Tra i diversi Autori che se ne sono occupati, oltre allo stesso R. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 390 ss.,

contrario alla configurabilità del risarcimento del danno non patrimoniale quale pena privata, cfr. G. BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 272, che sembra favorevole a vedere nel risarcimento considerato una sanzione civile privata. Per una ricognizione sul tema, cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, cit., p. 318.

quale strumento che, nell'ambito di un complessivo esame delle ragioni del danno, renda il risarcimento non indifferente o, al contrario, particolarmente oneroso per il soggetto attivo dell'illecito, e si dimostri viceversa effettivamente riparatorio della lesione prodotta alla reputazione dell'individuo. Del resto, il ricorso alla valutazione equitativa per la determinazione del *quantum* dovrebbe spingere il giudice nel tenere nella massima considerazione le circostanze del caso, e tra queste, non indifferente può appalesarsi, per il procedimento valutativo del danno, quella della capacità patrimoniale delle parti<sup>66</sup>.

Per molti versi rientrante nelle considerazioni sopra espresse è la decisione, particolarmente interessante, assunta dalla Corte d'Appello di Milano (Leone e Benincasa c. Cederna) nell'accogliere in via di principio, il criterio, proposto dai soggetti diffamati, di inserire tra i criteri di liquidazione la redditività dell'operazione editoriale (pubblicazione del libro) e ciò, come si legge nella sentenza, nell'« ottica di moderne correnti del pensiero giuridico che tendono a sottolineare, in fattispecie di violazione del valore della persona, più l'aspetto sanzionatorio che non risarcitorio della liquidazione del cosiddetto danno morale, non legato alla lesione di interessi o situazioni apprezzabili sotto il profilo patrimoniale (il risarcimento avrebbe la funzione di « colpire il danneggiante piuttosto che lenire il reo ») ».

I giudici milanesi, pur ritenendo qualificante del sistema vigente la funzione risarcitoria, ammettono nell'ambito della liquidazione equitativa del danno, la necessaria rilevanza di « ogni elemento che amplifichi il disvalore dell'azione illecita e la conseguente sua intensità lesiva, come può essere appunto, il fatto che l'autore dell'illecito tragga un vantaggio patrimoniale, a maggior ragione se ingente, dalla sua attività diffamatoria ». Ed è appunto « l'equità lo strumento di cui si avvale la legge per aderire alla realtà dei fenomeni, in funzione delle loro caratteristiche peculiari, e pertanto la definizione quantitativa del danno non patrimoniale deve scaturirsi dal quadro globale risultante da tutti i dati che caratterizzano la singola fattispecie ».

Così inteso, e con le notazioni da noi svolte a proposito delle condizioni economiche delle parti, il criterio assunto dalla Corte d'Appello di Milano, che per molti versi sembra operare in senso contrario a quello della cosiddetta *compensatio lucri cum damno* (espressione che si riferisce alla proporzionale diminuzione del danno qualora con esso concorra un vantaggio del danneggiato)<sup>67</sup> può senz'altro accogliersi, venendo anzi a rappresentare un parametro assai razionale, sotto il profilo del riscontro oggettivo, ai fini di una determinazione del *quantum* ancorata quanto più possibile a procedimenti valutativi e liquidatori del danno ispirati a giustizia ed equità.

<sup>66</sup> Favorevoli all'adozione del criterio indicato, sia pure nei limiti da noi precisati, sono M. GARUTTI-F. MACIOCE, *op. cit.*, p. 83.

<sup>67</sup> Sulla *compensatio lucri cum damno*, cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Il danno morale*, cit., p. 333; A. DE CUPIS, *Il danno*, vol. I, cit., p. 311.